



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Aglaia McClintock

**Un'analisi giuridica della *lex Voconia***

**Numero X Anno 2017**

*www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*



Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambirini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliaatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.



## UN'ANALISI GIURIDICA DELLA 'LEX VOCONIA'

**SOMMARIO:** 1. *Una lunga questione storiografica* – 2. *'Plebiscitum', datazione, requisiti soggettivi, retroattività* – 3. *Il dettato normativo* – 4. *La 'lex Voconia' nell'architettura successoria romana.*

### 1. *Una lunga questione storiografica*

La *lex Voconia*, che, nella prima metà del II secolo a.C., limita la capacità delle donne di essere istituite eredi e di ricevere a titolo particolare per testamento, ha suscitato e continua a suscitare l'interesse degli studiosi. Eppure, nonostante una copiosa e pressoché ininterrotta riflessione storiografica<sup>1</sup> lunga oltre due

---

<sup>1</sup> Si segnalano qui i principali studi: J.C. HASSE, *Zur 'lex Voconia'*, in *Rheinisches Museum für Jurisprudenz*, 3, 1829, 183 ss.; C. GIRAUD, *Du vrai caractère de la Loi Voconia chez les Romains*, Paris, 1841; J.J. BACHOFEN, *Die 'lex Voconia' und die mit ihr zusammenhängenden Rechtsinstitute*, Basel, 1843, positivamente recensito da TH. MOMMSEN, in *Neue kritische Jahrbücher für Rechtswissenschaft*, IV.7, 1845, 7 ss., ora in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin, 1907, 513 ss.; TH. MOMMSEN, *De lege Voconia. Excursus ad Iuvenalis sat. I, 55'*, in latino senza data (presumibilmente scritto tra il 1850 e il 1851) pubblicato in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin, 1907, 192 s.; FR.C. VON SAVIGNY, *Über die 'Lex Voconia'*, in *Vermischte Schriften*, I, Berlin, 1850, 440 ss. (lo studio apparso nel 1820/21 fu rivisto nel 1849, tradotto da A.P. CONTICINI, *Sopra la legge Voconia. Dissertazione del Sig. di Savigny. Letta il dì due Novembre 1820 all'Accademia Reale di Berlino, ed estratta dagli atti dell'Accademia medesima [anni 1820-1821]*, in *Nuovo Giornale de' Letterati*, 29, 1854, 91 ss.); C. VON VANGEROW, *Über die 'Lex Voconia'*, Heidelberg, 1863; P. GIDE, *Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et modern et en particulier sur le sénate-consulte Velleien<sup>2</sup>*, Paris, 1885; F. KAHN, *Zur Geschichte des römischen Frauen-Erbrechts*, 1885, Dissertation Universität Leipzig, 1884; J. CHAUVET, *Essai sur*

la *loi Voconia*, Grenoble, 1891; A. STEINWENTER, voce 'Lex Voconia', in *RE*, XII.2, Stuttgart, 1925, 2420 ss.; S. CASSISI, *L'editto di Verre e la 'lex Voconia'*, in *AUCT*, 3, 1949, 490 ss.; G. LONGO, voce 'Lex Voconia', in *Noviss. dig. it*, IX, Torino, 1963, 825; U. WESEL, *Über den Zusammenhang der 'lex Furia', 'Voconia' und 'Falcidia'*, in *ZSS*, 81, 1964, 308 ss.; L. LABRUNA, *Astronomi e storici: due leggi 'immaginarie' nella 'pro Rhodiensibus' di Catone?*, in *Att. Acc. Pont.*, 30, 1981, 339 ss., ora in *'Adminicula'*<sup>3</sup>, Napoli, 1995, 93 ss.; A. GUARINO, 'Lex Voconia', in *Labeo*, 28, 1982, 188 ss.; R. VIGNERON, *L'antifeministe loi Voconia et les 'Schleichwege des Lebens'*, in *Labeo*, 29, 1983, 140 ss.; S. DIXON, *Breaking the Law to do the Right Thing: The Gradual Erosion of the Voconian Law in Ancient Rome*, in *Adelaide Law Review*, 9, 1983-85, 519 ss.; A.J.B. SIRKS, 'Sacra', *Succession and the Lex Voconia*, in *Latomus*, 53, 1994, 273 ss.; J.A.J.M. VAN DER MEER, *Made for men. The 'lex Voconia': 'mulier heres institui non potest'*, Eijsden, 1996, e sulla monografia le note estremamente critiche di O.E. TELLEGEN-COUPERUS e J.W. TELLEGEN, *La loi Voconia et ses sequelles*, in *TR*, 66, 1998, 65 ss.; J. PÖLÖNEN, 'Lex Voconia' and *Conflicting Ideologies of Succession. Privileging Agnatic Obligation over Cognatic Family Feeling*, in *Arctos*, 33, 1999, 111 ss.; A. WEISHAUP, *Die 'lex Voconia'*, Köln-Weimar-Wien, 1999, su cui si v. la nota critica di N. BENKE, in *ZSS*, 117, 2002, 488 ss.; L. MONACO, 'Hereditas' e 'mulieres'. *Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli, 2000; A. MCCLINTOCK, *Polyb. 31.26-28: la successione di Emilia*, in *Index*, 33, 2005, 317 ss.; G. MELILLO, *La 'media iurisprudencia' e le limitazioni alla legittimazione successoria delle donne*, in *ID.*, 'Personae' e 'status' in *Roma antica. Saggi*, Napoli, 2006, 67 ss.; M. BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni sulla 'lex Voconia'*, Milano, 2008 include tre precedenti studi dell'autrice, recensito da PH. MOREAU, in *L'Antiquité Classique*, 78, 2009, 605 s.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Joersiana IV: Livia, Augusto e il plebiscito voconio*, in *Index*, 40, 2010, 257 ss.; G. GULINA, 'Cum intellegam legem Voconiam'. *Il ruolo del pretore circa l'apprezzamento della ricorrenza dei presupposti di applicazione della legge*, in 'Iuris Quidditas'. 'Liber Amicorum' per B. Santalucia, Napoli, 2010, 121 ss.; T.A.J. MCGINN, voce 'Lex Voconia', in *The Encyclopedia of Ancient History*, published online 26 October 2012, 1 ss. dell'estratto; A. MCCLINTOCK, *The 'lex Voconia' and Cornelia's Jewels*, in *RIDA*, 60, 2013, 183 ss. Di recente l'attenzione si è concentrata sulla declamazione pseudo-quintiliana 264: M. BETTINAZZI, *La legge nelle declamazioni quintiliane. Una nuova prospettiva per lo studio della 'lex Voconia', della 'lex Iunia Norbana' e della 'lex Iulia de adulteriis'*, Saarbrücken, 2014, 9 ss.; D. MANTOVANI, *Declamare le Dodici Tavole. Una parafrasi di XII Tab. V,3 nella 'Declamatio minor' 264*, in 'Fundamina', 20.2, 2014, 597 ss.

secoli, ben pochi sono i dati che possono ritenersi acquisiti in dottrina. Essa per molti versi continua a costituire un enigma. Sia le fonti tecnico-giuridiche che quelle letterarie – cronologicamente più vicine – che ne testimoniano l’esistenza pongono complessi problemi all’interprete presentando numerose contraddizioni<sup>2</sup>. Controversie annose investono datazione, entrata in vigore, vigenza, dettato normativo, ambito e modalità di applicazione, esenzioni, effettività.

La legge, inoltre, avendo limitato i diritti patrimoniali femminili ed essendo stata apertamente qualificata nelle testimonianze antiche come contraria alle donne<sup>3</sup> è divenuta posta in gioco in dibattiti ideologici sia nell’Ottocento<sup>4</sup> che nel Novecento in particolare con il fiorire dei *women’s studies* a partire

---

<sup>2</sup> Le fonti che informano sulla legge sono raccolte in G. ROTONDI, *‘Leges publicae populi Roman?’*, Hildesheim, 1990 (rist. an. Milano, 2012), e in T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, Cleveland, 1968, 425.

<sup>3</sup> Già nelle *Verrine* (Cic. *Verr.* II 1.106), l’attestazione cronologicamente più antica della legge, Cicerone definisce Verre esplicitamente nemico delle donne – *mulierum adversarium* – perché tenta a fini privati di estendere l’applicabilità della legge.

<sup>4</sup> La monografia di J.J. BACHOFEN, *Die ‘lex Voconia’*, cit., sulla legge condotta secondo i dettami della Scuola Storica privilegiava l’approccio storico-filologico rispetto a quello dogmatico pur conservando l’ambizione di fornire un quadro sistematico dell’intero diritto ereditario romano. M. FIORENTINI, *Bachofen tra pandettistica e filologia: gli anni romanistici*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, 18.2, 1988, 748, nota come il lavoro sulla *lex Voconia* avrebbe «potuto fornire una prova decisiva in favore del nucleo centrale della tesi del *Mutterrecht*, relativa allo stato patriarcale visto come il punto finale e perfetto dell’evoluzione delle forme volta a volta raggiunte dall’umanità nella storia dei rapporti matrimoniali». Esso segnò invece il definitivo allontanamento di Bachofen dalle fonti giuridiche «sostituendole in tutto o in parte con quelle mitologiche».



dagli anni '70 per sostenere o negare una pretesa 'emancipazione'<sup>5</sup> delle donne romane.

Uno dei motivi della sua oscurità dipende dal fatto che a prima vista il suo disposto era facilmente eludibile. E in effetti i tentativi di elusione, esplicitamente dichiarati nelle fonti come quelli individuati a posteriori dagli studiosi, furono svariati e numerosi<sup>6</sup>. Tra l'altro a essere limitata era unicamente la capacità delle donne che potessero accedere ai patrimoni più cospicui e non di tutte le donne in generale.

Molti studiosi hanno ritenuto che la *lex Voconia* avesse uno scopo 'antifemminista' inteso a prevenire un potere femminile finanziato da ingenti patrimoni<sup>7</sup>. Studi più recenti hanno fortemente ridimensionato questo approccio sostenendo che i romani non si erano mai sentiti realmente minacciati dalle donne<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Sul concetto di emancipazione femminile a Roma si v. R. VIGNERON, J.-Fr. GERKENS, *The Emancipation of Women in Ancient Rome*, in *RIDA*, 47, 2000, 107 ss.

<sup>6</sup> R. VIGNERON, *L'antifeministe*, cit., 148, elegantemente definì «Schleichwege des Lebens» il sorprendente numero di strumenti adottati da cittadini maschi e femmine per assicurare che figlie, sorelle, mogli e madri riuscissero ad ereditare. Tra le elusioni escogitate contro il dettato normativo nel corso dei secoli ricordiamo: l'interpretazione restrittiva della legge; l'interpretazione favorevole dei testamenti; il *legatum partitionis*; il *fideicommissum*; la sottrazione volontaria al *census*; il *legatum ususfructus*; l'assegnazione di doti; scegliere deliberatamente di non redigere un testamento per dar corso alla successione legittima (nel caso di una figlia *in potestate*); la *praeteritio*.

<sup>7</sup> P. GIDE, *Étude*, cit., 148; H. HERRMANN, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romain*, Bruxelles-Berghem, 1964, *passim*; R. VIGNERON, *L'antifeministe*, cit., *passim*; E. CANTARELLA, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*<sup>4</sup>, Milano, 2006, 89 s., sulla base di numerose fonti mette in evidenza la paura maschile verso le donne ricche.

<sup>8</sup> J.A.J.M. VAN DER MEER, *Made for men*, cit., 54 ss., ritiene che la legge non prendesse di mira le donne direttamente ma che gli effetti negativi fossero solo l'effetto collaterale di norme elaborate in favore degli uomini. Cfr. la complessa

Se seguiamo la *media sententia* cara agli studiosi, il disposto normativo era finalizzato a proteggere la stabilità dei gruppi sociali dominanti e dunque della prima classe, così come le altre leggi suntuarie prevenivano lo sperpero femminile promuovendo l'accumulo di proprietà in mani maschili<sup>9</sup>. Una risposta definitiva non è stata data e alcuni studiosi ritengono sulla scorta dei giudizi ciceroniani di iniquità verso le donne e sui casi di tentativi di elusione da lui riportati che essa fosse già lettera morta un secolo dopo la sua emanazione perché difficile da applicare<sup>10</sup>. Altri notano che essa fu sempre scarsamente applicata e poiché l'ultimo censo si tenne all'epoca di Vespasiano<sup>11</sup>, nel II secolo d.C. era ormai caduta in desuetudine.

Un dato è certo: la ricchezza femminile continuò a essere cospicua nel tempo indipendentemente dalle limitazioni imposte dalla legge. Gli ingenti patrimoni delle donne spesso servivano a foraggiare le carriere di mariti e dei figli nel *cursus honorum*<sup>12</sup>. Quasi

---

e sfaccettata posizione di L. MONACO, *'Hereditas'*, cit., 185 ss., che non considera la *lex Voconia* come una legge limitante diritti delle donne acquisiti e consolidati.

<sup>9</sup> G. CLEMENTE, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in *Società romana e produzione schiavistica*, III. *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Bari, 1981, 10, parla di «leggi intese a proteggere il patrimonio romano, e con esso la stabilità della prima classe di censo»; analogamente E. GABBA, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.*, in *RSI*, 103, 1981, 541 ss., ora in *Del buon uso della ricchezza*, Milano, 1988, 27 ss. Nel solco di questa ricostruzione tra gli altri: M. BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni*, cit., 80 ss.; G. GULINA, *'Cum intellegam legem Voconiam'*, cit., 151 ss.

<sup>10</sup> Y. THOMAS, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in *Storia delle donne. L'antichità*<sup>3</sup>, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari, 1997, 122.

<sup>11</sup> Cfr. F.C. BOURNE, *The Roman Republican Census and Census Statistics*, in *The Classical Weekly*, 45.9, Jan. 28, 1952, 129 ss.

<sup>12</sup> Ad esempio la moglie di Cicerone, Terenzia, oltre a una dote cospicua aveva portato al marito una rete di conoscenze altolocate. Ma soprattutto era stata la sua intermediaria nel negoziare e gestire i mutui durante momenti di difficoltà;

un secolo dopo la promulgazione della *lex Voconia*, nel 42 a.C. vi erano migliaia di donne ricche, quattrocento delle quali possedevano più di 100.000 denari, ma che, consapevoli di essere escluse dalla vita pubblica, si rifiutavano di pagare le tasse<sup>13</sup>. Secondo Leo Peppe<sup>14</sup> la funzione della ricchezza femminile alla fine della repubblica era identica a quella maschile.

---

cfr. S. TREGGIARI, *Terentia, Tullia and Publilia: The Women of Cicero's Family*, London-New York, 2007, 30 ss. e 49.

<sup>13</sup> Secondo il racconto tradito da Appiano (4.5.32-33; cfr. Anche Val. Max. 8.3.3) Ortensia, la figlia del grande oratore Q. Ortensio Ortalo, affrontando i triumviri nel foro romano, aveva protestato contro la proposta di tassare i patrimoni muliebri: poiché le donne non partecipavano alla vita pubblica, dovevano essere escluse dagli oneri che questa comportava. L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, 17 ss., analizza in dettaglio la storia di Ortensia che diviene il punto iniziale di una generale valutazione del patrimonio femminile e del ruolo della donna durante la repubblica. Lo studioso è ritornato di recente sulla vicenda in ID., *'Civis Romana'. Forme giuridiche dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, 358 ss. Cfr. anche D.A. HART, *'Hortensia'*, in *Classical Rhetorics and Rhetoricians: Critical Studies and Sources*, a cura di M. Ballif e M.G. Moran, Westport, CT-London, 2005, 219 ss.

<sup>14</sup> L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 17 ss. L'obiettivo era di assicurare una situazione personale in grado di far fronte alle occupazioni proprie dello *status*. Una ideologia condivisa sia dagli uomini che dalle donne. Molto dopo, nel II secolo d.C., il filosofo Apuleio fu accusato di aver usato la magia per indurre la ricca vedova Pudentilla, che in un primo momento lo aveva rifiutato, a sposarlo. La ricchezza della donna era davvero notevole e ammontava a 4.000.000 di denari. Certo, i fatti sono noti solo attraverso una complessa elaborazione letteraria. Su queste problematiche si v. F. LAMBERTI, *Ricchezze e patrimoni femminili in Apuleio*, in *Moneta mercanti banchieri. I precedenti romani dell'Euro. Atti del Convegno Internazionale Cividale del Friuli 26-28 settembre 2002*, a cura di G. Urso, Pisa, 2003, 301 ss. La studiosa analizza dettagliatamente il patrimonio di Pudentilla (p. 310 ss.) sottolineando le sue qualità gestionali. Con *summa industria* (Apul. *Apol.* 70.16) la vedova aveva implementato quanto ricevuto in eredità. Sul processo di Apuleio si veda la recente analisi di L.

## 2. 'Plebiscitum', datazione, requisiti soggettivi, retroattività

La *lex Voconia* è in realtà un *plebiscitum* come ci informa Gellio<sup>15</sup>. Si trattava cioè di una *lex, quam plebes, non populus, accipit*<sup>16</sup>. L'uso promiscuo di *lex* per definirla, come è noto, era usuale e dipendeva dal fatto che gran parte della produzione normativa si era riversata nell'assemblea della plebe da quando la *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 a.C. aveva sancito la definitiva equiparazione dei *plebiscita* alle *leges publicae*. L'informazione è preziosa perché tali provvedimenti erano votati su proposta dei tribuni della plebe in carica. La *lex Voconia* prende il nome da uno dei tribuni del 169 a.C.: *Quintus Voconius Saxa*<sup>17</sup>. La sua approvazione fu sostenuta con successo da Catone, che ne fu *suasor* poco meno di trent'anni dopo che non era riuscito a impedire l'abrogazione della *lex Oppia* con cui durante la seconda guerra punica si era limitato il lusso femminile nel vestiario, nei gioielli e nell'oggettistica religiosa<sup>18</sup>. Questa volta Catone riuscì a ottenere il risultato sperato colpendo per lo meno le donne appartenenti alle classi più agiate di Roma.

---

PELLECCHI, 'Innocentia eloquentia est'. *Analisi giuridica dell'apologia di Apuleio*, Como, 2013, *passim*.

<sup>15</sup> Gell. *noct. Att.* 20.1.23: *Quid salubrius visum est rogatione illa Stolonis iugerum de numero praefinito? quid utilius plebiscito Voconio de coercendis mulierum hereditatibus? quid tam necessarium existimatum est propulsandae civium luxuriae quam lex Licinia et Fannia aliaeque item leges sumptuariae? Omnia tamen haec obliterata et aperta sunt civitatis opulentia quasi quibusdam fluctibus exaestuantis.*

<sup>16</sup> Gell. *noct. Att.* 10.20.6 (che a sua volta si rifà a Capitone).

<sup>17</sup> Cic. *pro Balbo* 21: *Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus, innumerabiles aliae leges de civili iure sunt latae.* Cfr. anche Liv. *per.* 41 *infra*, p. 22. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 425.

<sup>18</sup> Per L. PEPPE, 'Civis Romana', cit., 356 ss., non si tratta tanto di una legge sumtuaria quanto di un provvedimento fiscale mirato a ridare sollievo alle casse esauste dello stato romano.

La datazione al 169 a.C. è confermata da un passo tràdito nel *Cato Maior de senectute*<sup>19</sup>. Cicerone attribuisce queste parole a Catone:

Cic. *Cat. Maior* 5.14: *Quem quidem probe meminisse potestis: anno enim undevicesimo post eius [scil. Q. Enni] mortem hi consules, T. Flamininus et M'. Acilius, facti sunt: ille autem Caepione et Philippo iterum consulibus mortuus est, cum ego, quinque et sexaginta annos natus, legem Voconiam magna voce et bonis lateribus suasi.*

I riferimenti forniti sono numerosi e concordanti. La *lex Voconia* sarebbe stata rogata nel 169 a.C., anno della morte del poeta Ennio (*post eius mortem*), diciannove anni prima dell'elezione dei consoli del 150 a.C., Tito Flaminio e Manio Acilio (l'anno in cui si immagina si sia tenuto il dialogo), l'anno in cui fu eletto per la seconda volta console Filippo, e in cui, nonostante avesse compiuto sessantacinque anni, Catone con voce ferma e buoni polmoni sostenne l'approvazione del plebiscito con una *suasio* che avrebbe avuto fortuna<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Il *Cato Maior* fu composto da Cicerone nei primi mesi del 44 a.C., poco prima dell'uccisione di Cesare.

<sup>20</sup> Frammenti della *suasio* in H. MALCOVATI, *Oratorum Romanorum Fragmenta Liberae Reipublicae*<sup>2</sup>, Torino-Milano, 1955, 60 s. L'unico frammento di una certa consistenza pervenutoci (n. 158, Gell. *noct. Att.* 17.6.1-2: *principio vobis mulier magnam dotem adtulit; tum magnam pecuniam recipit, quam in viri potestatem non committit, eam pecuniam viro mutuam dat; postea, ubi irata facta est, servum receptitium sectari atque flagitare virum iubet*) fa riferimento a una donna che (probabilmente per via ereditaria) ha ottenuto una grande somma che ha in seguito prestato al marito. Autorevole storiografia ritiene che la somma pervenne alla donna tramite un'eredità. Cfr. sulle differenti posizioni L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 108 ss. L'ignota signora aveva inviato un infimo schiavo, un *servus receptitius*, a importunare il marito richiedendo il prestito nel foro pubblicamente. Sui problemi esegetici relativi all'*hapax* del *servus receptitius* cfr. L. LABRUNA, *Minima de servis*? II. I misteri del '*servus receptitius*', in *Index*, 7, 1989, 167 ss., ora in

Tuttavia vi sono due occorrenze che non rimandano al 169 ma al 174 a.C. La prima, contenuta nell'*actio II in Verrem* cita i censori del 174 a.C. La seconda è quella delle *Periochae* liviane<sup>21</sup> che, pur affermando che la legge fu presentata da Quinto Voconio Saxa, la pone l'anno dopo la salita al trono di Antioco IV.

Per cercare di dipanare il problema è necessario ripercorrere, sia pur brevemente, la complicata vicenda narrata nel primo libro della seconda *actio* delle *Verrine*. L'azione fittizia fu redatta da Cicerone nel 70 a.C., circa venticinque anni prima del *Cato maior* a processo ormai concluso quando la vittoria era già stata ottenuta. Si tratta della fonte più antica sulla *lex Voconia*.

---

*Adminicula*<sup>3</sup>, cit., 118 ss. Il fine retorico di Catone sembra volto ad avvertire i romani degli effetti deleteri del potere esercitato dalle donne sulla proprietà. In questo senso R. VIGNERON, *L'antifeministe*, cit., 152 s. È difficile pensare che quando Catone pronunciava la sua orazione non avesse in mente Emilia, la moglie di Scipione Africano, suo antico nemico. Polibio che non è uno storico incline a parlare di cose di donne, né a dare loro importanza dedica pagine dettagliate per descrivere il personaggio di Emilia. Come ho avuto modo di sostenere in altri studi cui mi permetto di rimandare (A. McCLINTOCK, *Polyb.* 31.26-28, cit.; EAD., *'Lex Voconia'*, cit.), la situazione patrimoniale di Emilia fu profondamente influenzata dalla *lex Voconia*. Anche se con ogni probabilità Emilia non era la signora a cui si alludeva nella *suasio* (risulta difficile pensare che una matrona del suo *status* si fosse comportata pubblicamente in maniera indecorosa) condivido l'opinione che fosse il modello a cui Catone si era ispirato. Si v. G. BOYER, *Le droit*, cit., 176 ss.; F.W. WALBANK, *A Historical Commentary on Polybius*, III, Oxford, 1979, 503; D. MUSTI, *Polibio e l'arricchimento nella sfera pubblica e privata*, in *Index*, 13, 1985, 38. Emilia era l'esempio di ciò da cui Catone era infastidito: una donna ricca che faceva paura e il cui patrimonio poteva anche modificare le sorti della politica. Cfr. C. PETROCELLI, *Cornelia the Matron*, in *Roman Women*, a cura di A. Fraschetti, Roma-Bari, 2001 (ed. or. 1994), 46. Il Censore aveva sempre odiato gli Scipioni e deve aver considerato le conseguenze politiche di inviare nelle mani sbagliate un patrimonio così cospicuo. Sappiamo che eredi di Emilia anche grazie alla *lex Voconia* non furono le figlie ma il nipote adottivo Scipione Emiliano.

<sup>21</sup> Liv. *per.* 41. Cfr. *infra*, p. 22.

In base ad essa si apprende che Verre voleva sottrarre, per fini privati, l'eredità ad una tale Annia<sup>22</sup>, che era stata istituita dal padre erede di tutti suoi beni. Il padre aveva potuto istituirla *heres* perché non era stato iscritto nelle liste del censo e dunque non ricadeva nella fattispecie considerata dal dettato normativo della *lex Voconia*. In un primo momento Verre, per cercare di estorcere del denaro, aveva contattato la madre della ragazza e poi i tutori minacciandoli di estendere con il suo editto il divieto di istituzione di erede anche ai non censiti. I tutori avevano rifiutato non sapendo come giustificare un pagamento in favore di Verre nei libri contabili. Al rifiuto Verre avrebbe allora illecitamente esteso, attraverso il suo editto pretorio<sup>23</sup>, la *lex Voconia* anche a coloro che non erano stati sottoposti a censimento invalidando il testamento di Publio Annio Asello a posteriori e aggiudicando l'eredità a Lucio Annio, erede designato in sostituzione nel testamento, e con il quale si era precedentemente accordato.

Cicerone evidenzia che l'editto<sup>24</sup> di Verre prendeva in considerazione non solo un testamento fatto anteriormente, ma

---

<sup>22</sup> Cfr. di recente L. PEPPE, *'Civis Romana'*, cit., 260 ss.

<sup>23</sup> Sui rapporti fra la pretura urbana di Caio Verre e la *lex Voconia* si vedano i classici E. CICCOTTI, *Il processo di Verre*, Roma, 1965 (rist. an. Milano, 1985); E. COSTA, *Cicerone Giureconsulto*, Bologna, 1927 (rist. an. Roma, 1964), 96 ss.; S. CASSISI, *L'editto*, cit., 490 ss.; G. BROGGINI, *La retroattività della legge nella prospettiva romanistica*, in *'Coniectanea'*, Milano, 1966, 343 ss., ora in *SIHDA*, 32, 1966, 1 ss.; M. BARTOŠEK, *Variazioni metodologiche su tema ciceroniano ('Lex Voconia', 'ius novum', retroattività)*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, II, Milano, 1972, 649 ss.; E. MICHEL, *La justice selon Verrès ou un prêteur urbain sous la République*, in *RHD*, 78.4, Oct.-Dec. 2000, 661 ss.; e G. GULINA, *'Cum intellegam legem Voconiam'*, cit., 121 ss.

<sup>24</sup> Cic. *Verr.* II 1.106: *iste ad arbitrium eius cui condonabat hereditatem ereptam a liberis quam aequum edictum conscripserit, quaeso, cognoscite. CUM INTELLEGAM LEGEM VOCONIAM — quis umquam crederet mulierum adversarium Verrem futurum? an ideo aliquid contra mulieres fecit ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium*

una successione addirittura già aperta<sup>25</sup>. Gaio Verre nella sua sete di ricchezza sarebbe andato contro uno dei principi cardine della legge: l'irretroattività<sup>26</sup>, spingendosi oltre lo stesso Quinto Voconio (chiamato da Cicerone anche Gaio Voconio) che, pur avendo emanato una disposizione sfavorevole alle donne, aveva rispettato il principio della certezza dei rapporti giuridici e non aveva privato alcuna donna del patrimonio perché aveva legiferato per il futuro (Cic. *Verr.* II 1.108). Secondo Cicerone, se Verre fosse stato animato da motivi giuridici (Cic. *Verr.* II 1.110: *Ac si hoc iuris*) avrebbe redatto il suo editto più cautamente (*cautius composuisset*) e non avrebbe formulato una legge *ad personam* (*non unius hominis causa edixisset*).

A dimostrazione che l'editto in questione non era stato concepito con una portata generale Cicerone sostiene che Verre aveva scelto di inserire soltanto la norma che gli era utile, omettendo quella sui legati<sup>27</sup> perché non ne poteva ricavare un immediato vantaggio<sup>28</sup>. Inoltre, nessun pretore dopo di lui aveva ritenuto opportuno emanare la stessa disposizione, tant'è che altri

---

*scriptum videretur? cupiditati hominum ait se obviam ire. quis potius non modo his temporibus, sed etiam apud maiores nostros? quis tam remotus fuit a cupiditate? dic, quaeso, cetera; delectat enim me hominis gravitas, scientia iuris praetorii auctoritas. recita. QUI AB A. POSTUMIO Q. Fulvio CENSORIBUS POSTVE EA — — FECIT FECERIT.*

<sup>25</sup> Per evidenziare che Verre non aveva il diritto di intervenire su una successione già aperta Cicerone sottolinea che Asello era morto quando era pretore C. Sacerdote.

<sup>26</sup> G. BROGGINI, *La retroattività*, cit., 388, sottolinea la fortuna che l'argomentazione ciceroniana sul principio di irretroattività avrà sulla tradizione giuridica europea perlomeno sino alla rivoluzione francese, elaborando attorno a essa «la distinzione fra *lex constitutiva* e *lex declarativa* e la conseguente limitazione del principio di irretroattività alla prima categoria».

<sup>27</sup> Cfr. *infra*, p. 34 ss.

<sup>28</sup> Cic. *Verr.* II 1.110.



cittadini non censiti, fra cui è citata come esempio una ricca donna di nome Annaea<sup>29</sup>, avevano potuto continuare ad istituire eredi le figlie attenendosi all'interpretazione letterale e restrittiva della *lex Voconia*<sup>30</sup>. Verre stesso avrebbe espunto la norma di estensione dall'editto provinciale<sup>31</sup>, lasciandola solo nell'editto urbano per riservarsi la possibilità di utilizzarla all'occorrenza<sup>32</sup>. Cicerone concludeva il racconto sull'eredità di Publio Annio Asello con un'invettiva contro Verre, *homo importunissimus*, che aveva abusato

---

<sup>29</sup> Sull'importanza di questa testimonianza al fine di stabilire l'ambito di applicazione si v. *infra*, p. 31.

<sup>30</sup> Cic. *Verr.* II 1.111.

<sup>31</sup> L'editto provinciale era emanato dal governatore al momento della sua entrata in carica e andava ad aggiungersi alla *lex provinciae*, la legge costitutiva che ogni provincia riceveva dal comandante che l'aveva conquistata e da una commissione senatoria che gli era affiancata. In generale l'editto provinciale ricalcava le disposizioni dell'editto urbano in vigore a Roma e conteneva norme particolari relative ai rapporti con le comunità (regolamento tributario, contratti di appalto, situazione finanziaria dei comuni, tasso di usura, ecc.) e con i privati (aggiudicazione dei beni e delle eredità, procedura fallimentare, espropriazione per insolvenza, ecc.). Per ogni altra questione vigeva la legge locale in quanto fosse lasciata valere sia dalla *lex provinciae* sia dall'editto. Cfr. W. KUNKEL, *Linee di storia giuridica romana*<sup>3</sup>, Napoli, 2006 (ed. or. 1972) 58; L. PEPPE, *Note sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *Labeo*, 37, 1991, 13 ss.; R.O. LÓPEZ, *Nuevas perspectivas en torno al edicto provincial en época republicana*, in *Latomus*, 74, 2015, 941 ss. Verre, *praetor urbanus* del 74 a.C., divenuto governatore della Sicilia nel 73 a.C., non aveva quindi riportato nell'editto provinciale la norma di estensione della *lex Voconia* contenuta nel suo editto pretorio dell'anno precedente. Sulle modalità di redazione dell'editto provinciale e sui problemi della riproposizione o del rinvio all'editto urbano si v. anche L. MAGANZANI, *L'editto provinciale alla luce delle Verrine: profili strutturali, criteri applicativi*, in *La Sicile de Cicéron. Lecture des Verrines*, Besançon, 2007, a cura di J. Dubouloz e S. Pittia, 129 ss.; EAD., *Juridiction romaine et autonomie locale dans les provinces au dernier siècle de la République*, in *RHD*, 85.3, Juil.-Sept. 2007, 353 ss.; EAD., *Editto provinciale e processi locali nella Sicilia dell'età di Cicerone*, in *Studi per G. Nicosia*, V, Milano, 2007, 4 ss.

<sup>32</sup> Cic. *Verr.* II 1.112.

della magistratura per scopi illeciti senza temere di offendere la memoria dei morti e stravolgendone le ultime volontà<sup>33</sup>.

L'asprezza del giudizio di Cicerone sull'operato di Verre è mitigata da quello dei posteri. Non sono infatti mancate appassionate difese del pretore che, nell'estendere il divieto ai non censiti, avrebbe risposto a esigenze di giustizia sostanziale per ovviare all'inconveniente della irregolarità dei censimenti<sup>34</sup>.

È nel contesto appena esposto che l'Arpinate cita un passo dell'editto pretorio che rimanda al 174 e non al 169 a.C. La maggior parte degli studiosi non si è accorta della discrepanza e ha considerato genericamente che il riferimento ai censori alludesse all'entrata in vigore della legge<sup>35</sup>. Ma se ciò fosse vero la *lex Voconia*

---

<sup>33</sup> Cic. *Verr.* II 1.113.

<sup>34</sup> Così con diverse sfumature: E. COSTA, *Cicerone*, cit., 224, che considera l'editto «rigorosamente regolare e corretto»; S. CASSISI, *L'editto*, cit., 9 s., il quale nota come l'efficacia retroattiva si spieghi perché tende a correggere una interpretazione letterale e iniqua della legge stessa; T. MARKY, *Appunti sul problema della retroattività delle norme giuridiche nel diritto romano*, in *BIDR*, 53-54, 1948, 250 ss.; G. BROGGINI, *La retroattività*, cit., 384, ha osservato che data la natura processuale dell'editto le norme in esso contenute avrebbero potuto legittimamente stabilire direttive imperative per regolare processi futuri su successioni già aperte. Più di recente G. GULINA, '*Cum intellegam legem Voconiam*', cit., 140, riconosce nell'editto verrino «un profilo di forte opportunità equitativa», ritenendo che Cicerone abbia sopravvalutato la portata esemplificativa dell'episodio per quanto concerne il profilo dell'irretroattività dell'editto.

<sup>35</sup> A. STEINWENTER, voce '*Lex Voconia*', cit., 2420, identifica nell'espressione il «Beginn der Wirksamkeit» della legge senza analizzare il lungo e complesso brano e dando luogo così a numerosi fraintendimenti nella storiografia posteriore. Si pensi a S. CASSISI, *L'editto*, cit., 491 nt. 11, il quale intende per *post eos censores* A. Postumio e Q. Fulvio, ma non si pone il problema di quale fosse il loro anno di carica e considera quindi l'inciso come l'entrata in vigore della legge (p. 497). Per T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 427 nt. 4, che ovviamente si accorge della discrepanza: «Voconius, entering office in

sarebbe stata effettivamente retroattiva perché avrebbe considerato anche i testamenti effettuati tra il 174 e il 169 a.C.<sup>36</sup>.

Per chiarire se il riferimento cronologico ai censori Aulo Postumio (Lusco) e Quinto Fulvio Flacco<sup>37</sup>, del 174 a.C., fosse autentico o se fosse stato inserito da Verre è necessario tentare di comprendere per quanto possibile il percorso logico, giuridico e

---

December, 170, probably named the previous Censors rather than the ones who were not yet elected». La spiegazione è poco convincente. Per T. MARKY, *Appunti*, cit., 245, l'inciso sarebbe il primo caso di esplicita esclusione di retroattività del disposto che poi sarebbe divenuto una costante delle norme tardo-repubblicane con inserzioni di formule quali «*post hanc legem*». Non vi sono sufficienti elementi testuali per suffragare la tesi. Inoltre, lo studioso non prende in considerazione il fatto che i censori indicati non sono quelli del 169 a.C. Se vi fosse stata un'esplicita esclusione della retroattività sembra strano che Cicerone non lo ricordasse e le accuse rivolte a Verre (per quanto capziose potessero essere) risulterebbero illogiche. Anche G. BROGGINI, *La retroattività*, cit., 363 e 380, non rileva il problema posto dall'indicazione ai censori del 174 a.C. e, sulla scorta della precedente autorevole dottrina, ritiene che la legge si applicasse a partire dal censimento contemporaneo alla rogazione della legge del 169 a.C. A. WATSON, *The Law of Succession in the later Roman Republic*, Oxford, 1971, 29 s., sulla scia di Steinwenter, da una parte osserva correttamente che la clausola in questione riguardava coloro che erano stati censiti dopo A. Postumio e Q. Fulvio, per poi ambiguamente aggiungere «the clause was intended only to show the date from which this part of the statute was to be operative». Non si tratta della data da cui il *caput* era operativo, bensì come sarà presto chiaro, di un requisito soggettivo.

<sup>36</sup> Isolata in dottrina J.A.J.M. VAN DER MEER, *Made for men*, cit., 85, considera la *lex Voconia* retroattiva, anche sulla base dell'affermazione ambigua di Watson su cui v. nt. 35, senza tuttavia affrontare con rigore l'intero testo ciceroniano. Come si cercherà di mostrare, la retroattività è conseguenza della manipolazione di Verre, il quale, rendendo retroattivo il suo editto, ha reso retroattiva anche la legge.

<sup>37</sup> Fonti sulla vita e sull'operato in J. SUOLAHTI, *The Roman Censors. A Study on Social Structure*, Helsinki, 1963, 366 ss., e in T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 404.

linguistico con cui il pretore avrebbe alterato la *lex Voconia* per i suoi fini. Leggiamo il frammento superstite dell'editto:

*CUM INTELLEGAM LEGEM VOCONIAM* [106] ...  
*QUI AB A. POSTUMIO Q. Fulvio CENSORIBUS POSTVE EA*  
[106] — — *FECIT FECERIT* ... [107] *NEC PETITIONEM* ...  
*NEC POSSESSIONEM DABO* [113].

«Per come interpreto la legge Voconia ... chi a partire dalla censura di Aulo Postumio e Quinto Fulvio (174 a.C.) e seguenti ha fatto o abbia fatto testamento ... non concederò la *petitio* ... né la *bonorum possessio*».

A mio avviso alcune parole dell'editto sono tratte dal *caput* della *lex Voconia* riguardante il divieto di istituire erede una donna. Numerosi indizi inducono a questa conclusione. Cicerone accusa esplicitamente Verre di manipolare nell'editto, per i propri interessi, tale norma e di aver omesso, poiché non gli conveniva, quella sui legati. La sua tesi sembrerebbe in apparenza confermata dal *CUM INTELLEGAM* con cui Verre avrebbe introdotto il richiamo al plebiscito. Perché l'operazione estensiva fosse efficace e avesse parvenza giuridica era, infatti, necessario riprendere quanto più possibile le parole della legge. Qualsiasi giurista – anche quello non tanto perito in *scientia iuris* come sarebbe Verre secondo Cicerone – opera sempre a partire dall'esistente. E Cicerone esplicitamente afferma che l'incauto pretore aveva aggiunto molte parole (*multis verbis*) al *caput*:

Cic. *Verr.* II 1.111: *Itaque cum abs te caput illud tam multis verbis mercenarioque prooemio esset ornatum, ecquis inventus est postea praetor qui idem illud ediceret?*

In particolare l'imperizia del pretore si evincerebbe dall'inserzione di *FECIT FECERIT*. Ma Verre nel suo editto potrebbe averne distorto il testo non solo con l'inserzione di *FECIT FECERIT*, stigmatizzata da Cicerone, ma anche con una leggera variazione della frase che la precedeva, vale a dire quella relativa alla menzione dei censori. In altre parole, la modalità secondo cui la *lex Voconia* viene presentata potrebbe non rispecchiare il testo autentico e non solo per l'inserzione di *FECIT FECERIT*.

Lo scopo di Verre era rendere applicabile la *lex Voconia* anche ai non censiti. Cicerone commenta in questi termini la modifica subita dal dettato normativo:

Cic. *Verr.* II 1.107: *Imitatus esses ipsum illum Gaium Voconium, qui lege sua hereditatem ademit nulli neque virgini neque mulieri: sanxit in posterum, qui post eos censores census esset, ne quis heredem virginem neve mulierem faceret.*

Verre avrebbe dovuto imitare Voconio, il quale non tolse l'eredità a nessuna donna nubile o coniugata, ma *sanxit in posterum* che chi fosse stato inserito nelle liste di censo in epoca successiva a quei censori<sup>38</sup> non avrebbe potuto nominare erede una donna nubile o coniugata. Vi è un'insistenza sulla coppia *virgo/mulier*, espressione tecnica usata negli atti normativi per intendere donne destinatarie delle norme in quanto nubili o coniugate che fossero<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Interpreta diversamente «*post eos censores*» G. BROGGINI, *La retroattività*, cit., 363 e 380, il quale pensa si trattasse di quelli del 169 a.C.

<sup>39</sup> E. HÖBENREICH, *Familie und Gesellschaft*, in *Sylla. Fragmente einer juristischen Geschichte der Frauen im antiken Rom*, a cura di E. Höbenreich e G. Rizzelli, Wien-Köln-Weimar, 2003, 150; L. PEPPE, '*Civis Romana*', cit., 268 s.

È presumibile che le parole *ne quis heredem virginem neve mulierem faceret* ricalcassero il dettato originale della *lex Voconia*<sup>40</sup>.

Se si confronta il testo del frammento dell’editto, con la formulazione parafrasata che Cicerone dà della *lex*, la manipolazione risulta abbastanza evidente: Verre: *qui ab Aulo Postumio Quinto Fulvio censoribus postve ea [fecit fecerit]*; Cicerone: *qui post eos censores [Aulum Postumium Quintum Fulvium] census esset*. Il trucco di Verre consisterebbe nell’introduzione di un *ab* e nell’eliminazione del riferimento esplicito all’essere stati censiti. Infatti, mentre Cicerone parla di *qui post eos censores [Aulum Postumium Quintum Fulvium] census esset*, il testo di Verre subordina a un *ab* la menzione dei due censori, sostituendo contestualmente il riferimento all’essere stati censiti: *qui ab Aulo Postumio Quinto Fulvio censoribus postve ea [fecit fecerit]*. Di conseguenza, la legge diventa applicabile a tutti coloro che avessero istituito erede una donna nel periodo successivo alla semplice entrata in carica dei due censori, indipendentemente dall’essere stati censiti o meno.

La formula dell’editto – ossia la Voconia modificata per l’interesse specifico di Verre – non può che essere *FECIT FECERIT*: perché, se come data relativa all’entrata in vigore della legge si fissava quella dell’elezione dei due censori (ossia cinque anni prima dell’approvazione della legge), e non quella della approvazione della legge medesima, non poteva dirsi ‘chi **farà** testamento d’ora in poi’<sup>41</sup> (tipo QUI ... TESTAMENTUM FACIAT / FACIET: ossia *in posterum*, come dice Cicerone) ma ‘chi **ha fatto o abbia fatto** testamento’ (a partire cioè da una data

---

<sup>40</sup> Cfr. *infra*, p. 28.

<sup>41</sup> Ho preferito per chiarezza espositiva utilizzare le espressioni *farà testamento / faciat testamentum*. Il dettato originale potrebbe aver ricalcato la formulazione *ne quis heredem neve virginem faciat*. Ringrazio Maurizio Bettini per le osservazioni sui problemi linguistici del complesso testo ciceroniano.

*anteriore* all'entrata in vigore della legge). Con questo artificio alla *lex Voconia* veniva attribuito un valore retroattivo, con la creazione di una legge (inaudita) in cui *praeteritum tempus reprehenditur*<sup>42</sup>.

Secondo l'editto di Verre la legge concerneva *non* la proibizione di testare «a coloro che nell'anno 169 (entrata in vigore della legge) risultavano censiti dai precedenti censori del 174 a.C.», ma tutti i testamenti effettuati «a far data dall'entrata in carica dei censori del 174 a.C.» indipendentemente cioè dal fatto che in quel periodo i testatori fossero stati censiti o meno. Verre cioè trasformava quello che era un requisito soggettivo di applicabilità – «il risultare iscritti alle liste di censo a partire dai censori del 174 a.C.» – nel termine iniziale della legge. Di conseguenza la legge stessa diveniva retroattiva di 5 anni. Mi sembra che questa lettura spieghi perché Cicerone la considerasse una formulazione mostruosa. Non solo l'editto era retroattivo (in teoria di circa cento anni), ma l'imperizia di Verre aveva reso la *lex Voconia*, che non lo era, retroattiva di 5 anni (sulla base della sua interpretazione, *cum intellegam*).

Dalla citazione alterata della *lex Voconia* fatta da Verre, emergeva questo: anche se Tizio non era stato censito relativamente al periodo previsto dall'entrata in vigore della legge, purché avesse fatto testamento a far data dal 174 – ossia in un periodo *precedente* all'approvazione della legge – risultava comunque soggetto alla legge.

---

<sup>42</sup> Cic. *Verr.* II 1.108: *In lege Voconia non est 'FECIT FECERIT', neque in ulla praeteritum tempus reprehenditur nisi eius rei quae sua sponte tam scelerata et nefaria est ut, etiam si lex non esset, magno opere vitanda fuerit. Atque in his ipsis rebus multa videmus ita sancta esse legibus ut ante facta in iudicium non vocentur; Cornelia testamentaria, nummaria, ceterae complures, in quibus non ius aliquod novum populo constituitur, sed sancitur ut, quod semper malum facinus fuerit, eius quaestio ad populum pertineat ex certo tempore.*

Verre aveva emanato una norma edittale retroattiva e al tempo stesso aveva reso la *lex Voconia* retroattiva di 5 anni. Questa doppia 'retroattività' aiuta a comprendere meglio il senso del discorso di Cicerone – che si muove sui due piani della legge e dell'editto passando dall'una all'altro – e che è stato invece considerato dalla dottrina capzioso e inesatto.

Cic. *Verr.* II 1.109: *De iure vero civili si quis novi quid instituit, is non omnia quae ante acta sunt rata esse patietur? Cedo mihi leges Atinias, Furias, [Fusias] ipsam, ut dixi, Voconiam, omnis praeterea de iure civili: hoc reperies in omnibus statui ius quo post eam legem populus utatur. Qui plurimum tribuunt edicto, praetoris edictum legem annuam dicunt esse: tu edicto plus amplecteris quam lege.*

Cicerone ribadisce che nell'ambito del diritto civile se qualcuno fissa qualche nuova norma, di fatto ammette che tutto ciò che è stato fatto precedentemente ad essa è da considerarsi valido. Così operano, a suo dire, le leggi Atinia<sup>43</sup>, Furia<sup>44</sup> e la stessa Voconia come in generale tutte le leggi del *ius civile*. Tutte fissano

---

<sup>43</sup> L'elencazione delle leggi fatta da Cicerone non è casuale. È interessante notare che proprio sulla *lex Atinia*, presumibilmente della metà del II secolo a.C., vi era stata una *querelle* riportata da Gellio (*Gell. noct. Att.* 17.7.1-8) circa la retroattività del divieto di usucapire le *res furtivae*. Cfr. A. CALZADA, *A propósito de la retroactividad de la 'Lex Atinia de rebus subreptis'*, in *RIDA*, 57, 2010, 75 ss. Secondo M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Torino, 2011, 296 ss., poiché il divieto era stato stabilito dalle XII Tavole, la discussione sulla retroattività doveva riguardare una fattispecie integrativa introdotta dalla *lex Atinia* che modificava il concetto di *res furtiva*. Come nota G. BROGGINI, *La retroattività*, cit., 362 ss., il fatto che vi fosse stata una discussione tra i giuristi lascia intendere che la legge non contenesse una clausola esplicita di esclusione della retroattività come per le leggi tardo repubblicane.

<sup>44</sup> Presumibilmente si tratta della *lex Furia* che precedeva la *Voconia* in materia di legati. Cfr. *infra*, p. 37 ss.



una norma cui il popolo dovrà conformarsi dopo l'entrata in vigore. Verre avrebbe abbracciato con l'editto, provvedimento annuale, più della legge<sup>45</sup> (*tu edicto plus amplecteris quam lege*). A mio avviso Cicerone non si riferisce alla legge in generale ma alla *lex* di cui sta discutendo, ossia alla Voconia. Nel rivolgersi direttamente a Verre lo accusa di aver dato all'editto una durata più lunga della legge che ha richiamato nel suo editto. Questa osservazione è comprensibile solo se si ritiene che la *lex Voconia* sia stata promulgata e sia entrata in vigore nel 169 a.C. e che Verre, alterandone il testo nell'editto, ne abbia anticipato l'entrata in vigore di ben cinque anni. Ne discende che poiché l'editto e la legge condividerebbero l'inizio di efficacia, il primo abbraccerebbe un periodo più ampio (174-74 a.C.) della seconda (169-74 a.C.).

Il riferimento ad A. Postumio e Q. Fulvio sarebbe quindi autentico e riguarderebbe uno dei requisiti soggettivi di applicabilità del primo *caput* della *lex Voconia* sul divieto di istituire erede una donna nubile o coniugata. Non sarebbe volto a individuare l'inizio dell'efficacia della legge come ipotizzato (inizio che resta fissato al 169 a.C.). Permetteva invece di determinare – al momento dell'entrata in vigore – i destinatari della proibizione: ovvero i registrati a partire dai censori del 174 a.C.

Non dobbiamo dimenticare che le operazioni censuarie erano divenute lunghe e complesse. E questo era un dato chiaro per il legislatore. Basta prendere in esame i cinque censimenti

---

<sup>45</sup> Secondo G. GULINA, '*Cum intellegam legem Voconiam*', cit., 130, Verre nel suo editto non ha ripensato i presupposti essenziali del plebiscito ma ne ha apprezzato diversamente la ricorrenza investendo l'intero ambito temporale di applicazione della legge «e dunque dagli anni che hanno seguito la prima censura di riferimento in punto di valutazione preliminare di applicazione del divieto (essere o meno l'ereditando *census* nella *classis*)». Ma Cicerone chiarisce che l'editto abbraccia un periodo più ampio della *lex Voconia*. Il *plus amplecteris* si riferisce non già al contenuto ma al periodo di tempo considerato.

precedenti alla *lex Voconia* per accorgersi che i risultati furono registrati un anno dopo l'entrata in carica dei censori: nel 208, nel 193, nel 188, nel 178, e nel 173 a.C.<sup>46</sup>.

I risultati, giova ripeterlo, del censimento del 174 si ebbero quindi nel 173 a.C. La proibizione voconia riguardava i censiti registrati nel 173 che avessero fatto testamento a partire dal 169 a.C.

Appare poco probabile quindi la ricostruzione proposta da parte della dottrina secondo cui l'efficacia della disposizione partiva dalla censura contemporanea del 169 a.C. I risultati del *census* del 169 si ebbero infatti nel 168. Di conseguenza se questa ipotesi fosse valida si sarebbe determinata una decorrenza addirittura successiva all'emanazione della legge. Considerate la

---

<sup>46</sup> È discussa la durata dell'ufficio dei censori per l'epoca arcaica. Sappiamo che la *lex Aemilia de censura minuenda*, del 434 a.C. su iniziativa del dittatore Mamercio Emilio Mamercino, ne fissò la durata a 18 mesi, cfr. F. CÀSSOLA, L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*<sup>3</sup>, Napoli, 1991, 122 ss. P.A. BRUNT, *Italian Manpower*, Oxford, 1971, 37, 536 s., ipotizza che il motivo della inusuale lunghezza del loro mandato dipendeva dalla complessità delle attività 'amministrative' cui erano chiamati e che non avrebbero potuto svolgersi in un tempo inferiore. Secondo lo studioso, nulla può essere stato più arduo della registrazione dei cittadini e il compito difficilmente poteva essere portato a termine prima degli ultimi sei mesi di carica. I censimenti avrebbero dovuto essere tenuti a intervalli regolari: *quinto quoque anno*. In realtà gli intervalli non furono sempre rispettati, specialmente nei tempi più antichi e in particolare nell'ultimo secolo a.C. L'intervallo dei cinque anni è tuttavia regolarmente applicato dal 209 a.C. e per un periodo di 55 anni. Livio registra i risultati censuari nel secondo anno sia per la censura del 174 (Liv. 42.10, cfr. *infra*, p. 23, nt. 50) che per quella del 169 a.C. Le operazioni di quest'ultima sono descritte con dovizia di dettagli. I censori al principio del loro mandato erano impegnati nella registrazione dei soldati in congedo dalla Macedonia (Liv. 43.14-15) e poi procedettero alla registrazione dei cittadini. Non a caso la numerazione finale del censimento è riportata al 168 a.C. in un libro successivo (Liv. 45.15).

perizia e la meticolosità con cui venivano redatti gli atti normativi<sup>47</sup> nulla avrebbe impedito all'estensore della legge di far riferimento direttamente a coloro che sarebbero stati censiti a partire dai censori del 169 a.C. se questa fosse stata la sua intenzione.

È molto probabile che il rinvio esplicito alle censure posteriori a quella del 174 a.C. «*postve ea*» appartenesse alla legge. La medesima espressione si rinviene per dire «dalla censura di Tizio e Caio in poi» anche relativamente a un provvedimento di espulsione indirizzato ai registrati nelle liste a partire da una determinata censura e in seguito<sup>48</sup>.

E veniamo alla seconda occorrenza che rimanda al 174 a.C. anno della salita al trono di Antioco IV. Le *Periochae* liviane divergono solo sulla data perché attribuiscono correttamente la paternità della proposta a Quinto Voconio Saxa e la *suasio* a Catone:

Liv. per. 41: *Antiochus, Antiochi filius, obses a patre Romanis datus mortuo fratre Seleuco, qui patri defuncto successerat, in regnum Syriae ab urbe dimissus. (...) Lustrum a censoribus conditum est. Censa sunt civium capita*

---

<sup>47</sup> Come nota W. KUNKEL, *Linee*, cit., 45, «Per evitare di incappare nelle sottigliezze dell'arte interpretativa dei giuristi, la lingua e la tecnica della legislazione passarono sempre più dalla lapidaria sobrietà e concisione delle XII tavole a una minuziosità pedantesca. Il risultato di questo sviluppo fu lo stile legislativo della tarda Repubblica, che conosciamo da una serie di *leges* piuttosto ampie conservateci in via epigrafica». I dati superstiti relativi alla *lex Voconia* lasciano intendere che la minuziosità fosse una caratteristica della legge: basti pensare al requisito della registrazione nel censimento, il limite monetario, l'esenzione delle Vestali, il coordinamento con la norma sui legati.

<sup>48</sup> Liv. 41.9.9. *Legem dein de sociis C. Claudius tulit <ex> senatus consulto et edixit, qui socii [ae] nominis Latini, ipsi maioresve eorum, M. Claudio T. Quinctio censoribus postve ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes in suam quisque civitatem ante kal. Novembres redirent.* Cfr. sul passo U. LAFFI, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati latini e italici nel primo quarto del II secolo a.C.*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, 69 s.

*CCLVIII milia CCXCIII. Q. Voconius Saxa tr. pl. legem tulit, nequis mulierem heredem institueret. Suasit legem M. Cato. (Extat oratio eius).*

La storiografia concorda nel ritenere che le *Verrine* siano state la fonte dell'errore di datazione<sup>49</sup>. Ciò è probabile. Tuttavia, la confusione potrebbe essere derivata anche dal riferimento temporale ai censori del 174 a.C., contenuto, come abbiamo spiegato, nella legge ai fini della determinazione dell'ambito applicativo. Non si può, infatti, escludere che l'errore sia dipeso da una lettura superficiale del *caput* della legge stessa contenente il riferimento alla censura di A. Postumio e Q. Fulvio. A riprova di questo sta il fatto che nelle *Periochae* la legge è ricordata immediatamente dopo l'indicazione dei totali dei censiti dai censori del 174 a.C. che si ebbero peraltro nel secondo anno di carica dei magistrati: nel 173 a.C.<sup>50</sup>

### 3. *Il dettato normativo*

Sono pervenuti a noi con certezza solo due *capita* del plebiscito voconio<sup>51</sup>. La dottrina individua convenzionalmente

---

<sup>49</sup> A. WEISHAUP, *Die 'lex Voconia'*, cit., 32.

<sup>50</sup> Liv. 42.10. *Eo anno lustrum conditum est; censores erant Q. Fulvius Flaccus A. Postumius Albinus; Postumius condidit. Censa sunt civium Romanorum capita CCLXVIII et XV, minor aliquanto numerus.*

<sup>51</sup> Alcuni studiosi soprattutto in base alla testimonianza dello pseudo Quintiliano (Ps.-Quint. *decl.* 264) hanno sostenuto, con diversi distinguo e sfumature, l'esistenza di una terza norma: J.C. HASSE, *Zur 'lex Voconia'*, cit., 183 ss.; F. KAHN, *Zur Geschichte*, cit., 36 ss.; L. LABRUNA, *Astronomi e storici*, cit., 105 ss. *Contra* G. ROTONDI, *Atti in frode alla legge nella dottrina romana e nella sua evoluzione posteriore*, Torino, 1911 (rist. an. Roma, 1971), 56; A. GUARINO, *'Lex Voconia'*, cit., 188 ss.; A.J.M. VAN DER MEER, *Made for men*, cit., 34 ss.; A. WEISHAUP, *Die 'lex Voconia'*, cit., 103 ss.; L. MONACO, *'Hereditas'*, cit., 193 ss.;

come primo *caput* il divieto di istituire erede una donna. La definizione del disposto<sup>52</sup> è fornita da Gaio in sede di trattazione sui fedecommissi:

Gai 2.274: *Item*<sup>53</sup> *mulier, quae ab eo qui centum milia aeris census est per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest.*

Il giurista ci informa che una *mulier*, che non può essere istituita erede da chi è stato censito per centomila assi<sup>54</sup> a causa della legge Voconia, tuttavia può acquistare l'eredità a lei lasciata per fedecommissio. La notazione, che chiarisce come sia possibile aggirare il divieto<sup>55</sup>, ha profondamente influenzato la storiografia moderna e contemporanea che si è spesso soffermata più sul

---

M. BETTINAZZI, *La legge*, cit., 264. Su questo come su altri aspetti mi riprometto di ritornare in un prossimo lavoro.

<sup>52</sup> Cfr. anche Liv. *per.* 41, discussa *supra*, p. 22.

<sup>53</sup> Gaio utilizza l'avverbio *item* al principio di ogni periodo della casistica relativa alla differenziazione tra fedecommissio e legato.

<sup>54</sup> Costrutto analogo al dibattutissimo passo di Cass. Dio. 56.32.1, spesso frainteso in dottrina. Cfr. *infra*, p. 38, nt. 83.

<sup>55</sup> Il *fideicommissum* era nato come un puro impegno di onore per l'onerato che esaudiva la preghiera fedecommissaria in quanto vincolato al fidecommitente da una intesa fiduciaria. Solo dal tempo di Augusto ne era stata sancita giurisdizionalmente l'esecuzione, cfr. A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Diritto privato romano*, Torino, 2014, 641; la sezione sulle successioni è ora pubblicata autonomamente: S. PULIATTI, '*De cuius hereditate agitur*'. *Il regime romano delle successioni*, Torino, 2016, 149; F. BERTOLDI, *L'heres fiduciarius? in una prospettiva storico-comparatistica*, in *Studi urbinati*, 2015, 157 ss. Ne consegue che finché il fedecommissio non ricevette tale tutela non garantiva la certezza del risultato come dimostra il caso di Fadia narrato da Cicerone (Cic. *de fin.* 2.55, cfr. *infra*, p. 40, nt. 86) a proposito del testamento di Quinto Fadio Gallo. Cfr. G. ROTONDI, *Atti in frode alla legge*, cit.

problema dell'elusione che sul tentativo di ricostruire le specifiche della legge.

Il criterio di applicabilità della norma è collegato ad un ammontare patrimoniale diversamente individuato nelle fonti. La dottrina dominante ritiene che i destinatari della proibizione fossero i cittadini iscritti alla prima classe di censo. Il collegamento indiziario con quest'ultima<sup>56</sup> si basa su un unico passo di Gellio:

Gell. *noct. Att.* 6.13: *Quem 'classicum' dicat M. Cato, quem 'infra classem'. 'Classici' dicebantur non omnes, qui in quinque classibus erant, sed primae tantum classis homines, qui centum et viginti quinque milia aeris ampliusve censi erant. 'Infra classem' autem appellabantur secundae classis ceterarumque omnium classium, qui minore summa aeris, quod supra dixi, censebantur. Hoc eo strictim notavi, quoniam in M. Catonis oratione, qua Voconiam legem suasit, quaeri solet, quid sit 'classicus', quid 'infra classem'*<sup>57</sup>.

Sulla base di questo passo la maggior parte degli studiosi ritiene che il Censore per *classici* intendesse non tutti quelli che rientravano nelle cinque classi, ma solo gli iscritti alla prima, censiti per 125.000 assi o per una cifra superiore; e per *infra classem* tutti i registrati dalla seconda in poi, in quanto censiti per una disponibilità di danaro minore della prima.

Si tratta tuttavia dell'unica fonte che dà a *classicus* il significato di «colui era censito per la cifra di 125.000 assi o più». Inoltre è

---

<sup>56</sup> La storiografia è pressoché concorde nel collegare l'ammontare alla prima classe. Dissenziente P. VOICI, *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup>, II, Milano, 1963, 122 nt. 62, secondo cui il divieto era indirizzato a coloro che avevano un patrimonio di almeno 100.000 assi pesanti equivalenti ai sesterzi. E quindi a un limite superiore a quello della prima classe che sarebbe stato di 100.000 assi leggeri e dunque equivalente a 40.000 sesterzi.

<sup>57</sup> Cfr. sul passo M. CITRONI, *Gellio, 19, 8, 15 e la storia di 'classicus'*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 58, 2007, 181 ss.

interessante il modo in cui Gellio formula la sua affermazione: «Ho dato sinteticamente questa chiosa (*notavi*) per questo motivo, perché, a proposito dell'orazione di Catone in favore della *lex Voconia*, ci si suole domandare a cosa corrisponde *classicus* e a che cosa *infra classem*».

Possiamo dedurre che Catone, nella sua orazione per la Voconia, non indicava la cifra relativamente alla quale era necessario che un cittadino fosse censito perché fosse considerato *classicus*. Sembra che in corso ci fosse stata, o ci fosse ancora, una discussione in proposito visto che Gellio utilizza l'espressione *quaeri solet*<sup>58</sup> a sottolineare che se ne parlava di frequente e che la discussione era stata più volte ripresa.

L'antiquario non specifica in base a quali fonti indichi la cifra di 125.000 e anzi aggiunge che la spiegazione è sua come confermato dall'*hoc notavi*<sup>59</sup>. La definizione di tale cifra è data in modo cursorio, sommario (*strictim*), e dunque Gellio stesso ammette che ha un valore relativo, andrebbe spiegata e argomentata meglio<sup>60</sup>.

Come spesso accade per Gellio ci troviamo di fronte a spiegazioni riguardanti termini divenuti ormai non immediatamente comprensibili e desueti. Di fatti, non tutti gli studiosi ritengono che '*classicus*' e '*infra classem*' fossero utilizzati nel

---

<sup>58</sup> È appena il caso di rilevare che *in* + ablativo nell'espressione *in M. Catonis oratione* va intesa come «a proposito di», «in relazione a». Non significa che se lo solleva chiedere Catone *nella* sua orazione. Si tratta di un *solet* impersonale.

<sup>59</sup> Ipotesi risalente ma ancora persuasiva: A. BÖCKH, *Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Münzfüsse und Masse des Alterthums in ihrem Zusammenhange*, Berlin, 1838, 467 s.

<sup>60</sup> Per un uso analogo dell'espressione cfr. Varr. *l. l.* 9.39: *Haec nunc strictim dicta apertiora fient infra*, «ora lo dico alla svelta, diventerà tutto più chiaro nella parte seguente». Anche le spiegazioni di Gellio avrebbero avuto necessità di diventare *apertiora*.

dettato normativo della *lex Voconia* ma che la precisazione fosse finalizzata alla necessità squisitamente oratoria del Censore di chiarire l'ambito di applicazione delle norme<sup>61</sup>.

Come si vede, la somma di 125.000 assi di Gellio non coincide con quella di Gaio nonostante gli autori siano temporalmente assai vicini. Gli studiosi hanno tentato di far quadrare i conti conciliando le diverse versioni del limite censitario senza arrivare però a una risposta sicura<sup>62</sup>. L'ipotesi più prudente è che la legge non riguardasse necessariamente la registrazione all'interno della prima classe, i cui limiti monetari variarono nel tempo, ma patrimoni individuati a partire da una determinata cifra (100.000 assi). Nulla esclude che anche questo ammontare possa essere stato rivisitato in seguito, specialmente quando la *lex Voconia* si andò a coniugare con la c.d. *lex Iulia et Papia Poppaea*<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Cfr. A. STEINWENTER, voce '*Lex Voconia*', cit., 2420; A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., 30.

<sup>62</sup> Gli autori antichi riportano limiti ancora differenti contribuendo a complicare il quadro: per lo Pseudo Asconio (Ps.-Asc. *ad Cic. Verr.* [Stangl, p. 248 = Orelli, p. 188]) si tratterebbe di 100.000 sesterzi; per Cassio Dione (Cass. Dio. 56.32.1) di 25.000 dracme (= 25.000 denari = 100.000 sesterzi). Cicerone allude sempre e soltanto al requisito soggettivo della registrazione censuaria e pur chiaramente discutendo di patrimoni cospicui non fornisce mai cifre. Si v. in particolare H. MATTINGLY, *The Property Qualifications of the Roman Classes*, in *JRS*, 27.1, 1937, 99 ss. e sulla *vexata quaestio* le pagine di A. WEISHAUPT, *Die 'lex Voconia'*, cit., 41 ss.; 67 ss.

<sup>63</sup> All'epoca di Augusto la *lex Voconia* si coniuga con le complicate norme della c.d. *lex Iulia et Papia Poppaea* introdotta per ripopolare l'impero obbligando, pena l'incapacità di uomini e donne di ricevere per testamento, a sposarsi e risposarsi (entro i limiti di età stabiliti) e a procreare un numero adeguato di figli. Cfr. R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'*<sup>24</sup>, Padova, 1996, *passim*; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *'Casta domus'*<sup>25</sup>, Napoli, 2010, *passim*. Per testamento le donne sino ai 20 anni non potevano essere istituite eredi dai cittadini della prima classe e potevano al più ottenere (a parte furbe elusioni) metà dei beni; dai 20 ai 50 se non si sposavano non potevano ricevere alcunché da alcuno, e se non avevano



Il disposto normativo della *lex Voconia* come riportato da Gaio trova conferma in Cicerone che è il testimone più corposo e cronologicamente più antico. La lunga trattazione contenuta nelle Verrine e discussa sopra autorizza a ipotizzare che il dettato ivi citato fosse più rispondente a quello originale rispetto a quello commentato dal giurista antoniniano. Se aggiungiamo l'informazione, omessa da Cicerone ma evidenziata da Gaio, che la proibizione riguardava i registrati per almeno *centum milia aeris* si può ipotizzare un testo che contenesse il requisito soggettivo relativo ai censiti a partire dalla censura del 174 a.C., l'indicazione delle censure successive a quella, l'indicazione che la registrazione doveva essere relativa a un patrimonio monetariamente individuato, e il fatto che a essere colpite dall'incapacità erano sia le donne nubili che coniugate:

*QUI AULO POSTUMIO QUINTO FULVIO  
CENSORIBUS POSTVE EA CENSUS ESSET CENTUM  
MILIA AERIS, NE HEREDEM VIRGINEM NEVE  
MULIEREM FACIAT.*

Ho sostenuto in precedenti studi che il divieto di testare in favore delle donne non investiva solo i cittadini maschi ma le

---

un numero adeguato di figli non potevano che ricevere la metà di quanto era stato loro lasciato a meno che non si trovassero in una delle complicate situazioni di esenzione previste dalla legge su cui si v. *infra*, p. 38 nt. 83. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Joersiana IV*, cit., 258 nt. 1, ha messo in dubbio che l'operatività della *lex Voconia* fosse rimasta legata al censimento nel principato ma seguendo R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'*, cit., 321 s. e 346, ritiene che la *lex Papia Poppaea* l'avesse attratta «nel sistema dei *caduca*». La valutazione del patrimonio del testatore sarebbe divenuto, cioè, compito di chi agiva con la *vindicatio caducorum*.

donne stesse<sup>64</sup> che fossero state registrate in un *census*. La norma si sarebbe applicata cioè anche alle donne censite secondo gli stessi parametri, limitandone la *testamenti factio* attiva.

Bisogna quindi chiedersi quali donne e perché venivano incluse nel censimento. I censimenti non sono mai strumenti passivi per raccogliere dati descrittivi della realtà al fine di delineare un quadro statistico del mondo. A Roma essi assolvevano a un numero importante e vario di funzioni<sup>65</sup>: partecipazione agli organi di voto, leva militare, tassazione ordinaria o straordinaria, *cura morum*. Una delle necessità di chi censisce è creare 'categorie', e definirle presupponendo un ordine. Un censimento, dunque, rimodella la compagine sociale che intende esaminare e non è uno

---

<sup>64</sup> A. MCCLINTOCK, *Polyb. 31.26-28*, cit., 321 ss. L'ipotesi era già stata avanzata da S.B. POMEROY, *The Relationship of the Married Woman to her Blood Relatives in Rome*, in *AS*, 7, 1976, 222 s., e accettata da J. HALLETT, *Fathers and Daughters in Roman Society. Women and the Elite Family*, Princeton, 1984, 93. Scettico T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Joersiana IV*, cit., 258 nt. 1, che, pur non negando la testimonianza di Cicerone relativa ad Annaea e la *laudatio Murdiae*, sopravvaluta la testimonianza di Gellio (*Gell. noct. Att. 6.13*, su cui v. *supra*, p. 25) e reputa che le donne potessero testare liberamente proprio perché non appartenenti a una *classis*. Su questo punto mi permetto di rimandare a A. MCCLINTOCK, *The 'lex Voconia'*, cit., 190; in adesione L. PEPPE, *'Civis Romana'*, cit., 268 s. e nt. 685. Il caso di Emilia dimostra che anche le donne erano interessate dal divieto di scegliere un erede di sesso femminile. Emilia istituì infatti come erede Scipione Emiliano, e parte del patrimonio pervenne egualmente alle Cornelie attraverso il pagamento di doti. Si tratta di due delle più gigantesche doti che il mondo romano ricordi (*Polyb. 31.27.2*). Alcune anomalie sono sottolineate dallo stesso Polibio (*Polyb. 31.27.5*) come il pagamento in un'unica soluzione contrario ai costumi romani (*κατὰ τὸ παρ' ἐκείνοις ἔθος*). A mio avviso, la tempistica, la quantità e le inusuali modalità di pagamento delle doti sono un ulteriore indizio che Emilia incorreva in quanto *vidua* nel divieto di istituire eredi le figlie in base alla *lex Voconia* e che quindi le compensò come poteva. In questo senso cfr. S. DIXON, *Cornelia*, cit., 38.

<sup>65</sup> J. SUOLAHTI, *The Roman Censors*, cit., 20 ss.

strumento passivo. Sia l'autorità che lo ha voluto sia i soggetti censiti determinano a partire dall'uso che ne sarà fatto il grado di impatto del censimento stesso. Le fonti attestano che le donne erano registrate in liste speciali<sup>66</sup>. Non si trattava però di tutte le donne in generale ma delle *viduae / orbae* e delle *pupillae*.

Il dato si ricava *a contrario* da alcuni totali censuari in cui non sono inclusi orfani e vedove<sup>67</sup>: nel 465 a.C., Liv. 3.3.9: *census civium capita CIIIDCCXIV praeter orbos orbasque*; e nel 131 a.C., Liv. *per. 59: praeter <pupillos> pupillas et viduas*. Non si può essere certi se l'esclusione delle vedove e degli orfani dai totali fosse regolare o eccezionale. Livio la ricorda in solo due occasioni lasciando intendere che fosse eccezionale. È un fatto notevole che le cifre dei censimenti immediatamente successivi a quelli citati dallo storico e in cui tali categorie di soggetti erano inclusi mostrino un sensibile aumento numerico. È quindi difficile pensare che le liste censuarie servissero solo ai fini della leva o del voto e mirassero solo a registrare gli uomini. Come nota Bourne<sup>68</sup> è logico presupporre che vedove e orfani di sesso maschile e femminile dovessero avere qualcosa in comune con il gruppo di persone in cui erano stati inclusi. Lo studioso ritiene che la caratteristica legittimante l'inclusione fosse il fatto di essere *sui iuris*. Sappiamo infatti che solo i capifamiglia o i loro rappresentanti fornivano una dichiarazione davanti ai censori. Bourne ne ricava che «*pupilli and viduae, like the*

---

<sup>66</sup> Sul censimento delle donne cfr. il classico P.A. BRUNT, *Italian Manpower*, cit., 5; 7; 15 s.; 22; 27; 113 ss. Le procedure sono abbastanza oscure, cfr. TH. MOMMSEN, *Le droit public romain*, IV, Paris, 1894, 41; J. LE GALL, *Un critère de différenciation sociale*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique*, Paris, 1970, 275 ss.

<sup>67</sup> Specificamente sul ruolo della vedova nella successione: A. MONTAÑANA CASANÍ, *La veuve et la succession héréditaire dans le droit classique*, in *RIDA*, 47, 2000, 415 ss.

<sup>68</sup> Così F.C. BOURNE, *The Roman Republican Census*, cit., 134.

*patresfamilias*, were *sui iuris*, owned property subject to the control of their guardians, and were included on the basic censorial list. The common legal status of all persons mentioned as directly accountable to the censors is striking and significant, and, when certain of these persons are specifically excluded, attention is drawn to the body from which they are excluded, not to a body such as the army rolls or the assemblies in which they were never included».

Ciò vuol dire che si volevano individuare le donne *sui iuris* titolari di patrimoni non controllati dalla famiglia perché prive del marito o del genitore e sottoposte a una tutela sempre più 'di facciata'<sup>69</sup>. Le numerose perdite belliche di uomini avevano sicuramente moltiplicato tali casi. Con la *lex Voconia* si otteneva il risultato di rimettere per lo meno per la metà tali patrimoni in mani maschili.

La testimonianza più importante riguardo al fatto che la proibizione sicuramente investiva le donne anche dal lato della *testamenti factio* attiva è fornita da Cicerone nella trattazione delle Verrine sulla *lex Voconia*. Si tratta del caso di una ricca matrona – *pecuniosa mulier* – *Annaea* che, non essendo stata censita, era stata in grado di evitare la proibizione della *lex Voconia*<sup>70</sup>:

Cic. *Verr.* II 1.111: *in his nuper Annaea de multorum propinquorum sententia, pecuniosa mulier, quod censa non erat, testamenti fecit heredem filiam.*

---

<sup>69</sup> Cfr. sul punto e sugli espedienti utilizzati dalle donne per controllare i loro tutori, F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti: Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, 16 s. Sul finire della repubblica «le donne erano in grado di imporre la loro volontà ai *tutores*, ridotti al rango di meri 'ratificatori' della loro volontà».

<sup>70</sup> Ciò era potuto accadere perché sul finire della repubblica i censimenti erano divenuti molto irregolari. *Annaea* doveva essere morta tra il 71 e il 70 a.C.

Come abbiamo visto Cicerone citava il suo caso a riprova che l'estensione del divieto di Verre ai non censiti non era stato preso in considerazione da alcun altro pretore dopo di lui. Si era ritornati cioè a una interpretazione restrittiva della legge tanto che la danarosa signora, consultatasi con numerose persone, si era sentita libera di istituire erede la figlia.

Se la prima norma avesse considerato i soli patrimoni maschili, in virtù della cospicua e documentata ricchezza femminile la sua portata sarebbe stata ancora più limitata, e la *ratio* ancora più oscura.

Illuminante a questo proposito può essere la lettura di un altro passo di Cicerone. Nel *de republica* uno dei protagonisti del dialogo, Lucio Furio Filo, pronuncia alcune interessanti osservazioni sul plebiscito nell'ambito di una discussione sull'incessante mutare del *ius*, delle *institutiones*, dei *mores* e delle *consuetudines* a Roma:

*Cic. de rep. 3.17: Genera vero si velim iuris institutorum morum consuetudinumque describere, non modo in tot gentibus varia, sed in una urbe, vel in hac ipsa, milliens mutata demonstrarem, ut hic iuris noster interpret alia nunc Manilius iura dicat esse de mulierum legatis et hereditatibus, alia solitus sit adulescens dicere nondum Voconia lege lata; quae quidem ipsa lex utilitatis virorum gratia rogata in mulieres plena est iniuriae. cur enim pecuniam non habeat mulier? cur virgini Vestali sit heres, non sit matri suae? cur autem, si pecuniae modus statuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere, si unica patri esset, aeris milliens salva lege, mea triciens non posset'.*

Filo adduce ad esempio delle trasformazioni normative avvenute nell'*urbs* proprio le disposizioni sui legati e sulle eredità, notando come quelle in vigore al momento in cui parla non siano più le stesse di quando il giurista Manilio – altro protagonista del

dialogo – era ancora adolescente<sup>71</sup>. E continua citando la *lex Voconia* che, a suo dire, promulgata in favore degli uomini era piena di ingiustizia verso le donne. Filo si chiede perché una donna potesse ereditare da una vergine vestale e non dalla propria madre.

La comparazione con le Vestali è proposta in tema di capacità testamentaria proprio perché queste ultime non erano toccate dalle prescrizioni del primo *caput* della *lex*. Come è noto le Vestali per essere tali dovevano aver reciso i vincoli agnatici con la famiglia di origine. Essendo sottratte a ogni forma di dominio maschile del padre, del marito o del tutore erano libere di testare senza le procedure cui erano soggette le altre donne<sup>72</sup>. Si è ritenuto sulla scorta di questo testo che la *lex Voconia* includesse (come altre leggi) una lista di *exceptae personae* tra cui la Vestale<sup>73</sup>.

Il testo fornisce un'ulteriore prova che le donne erano considerate anche dal lato attivo del divieto. Le Vestali non avevano una posizione nella successione legittima; potevano trasferire e ricevere solo per testamento. Erano però donne

---

<sup>71</sup> Cicerone nel rivolgersi a Filo cita il suo caro amico Manilio quale «*iuris interpretes*» osservando come le norme sui legati e sulle eredità fossero molto diverse da quelle che vigevano nella sua adolescenza. E. NICOSIA, 'Manilius adolescens' (e la 'lex Voconia'), in *Scritti per A. Corbino*, V, a cura di I. Piro, Lecce, 2016, 261 ss., sulla scorta di questa informazione, e datando la *lex Voconia* al 169 a.C., delimita l'arco temporale in cui sarebbe nato il giurista Manilio tra il 192 e il 186 a.C.

<sup>72</sup> Gell. *noct. Att.* 1.12.9: *Virgo autem Vestalis, simul est capta atque in atrium Vestae deducta et ponticifibus tradita est, eo statim tempore sine emancipatione ac sine capitis minutione et patris potestate exit et ius testamenti faciundi adipiscitur.* 1.2.18. *Praeterea in commentariis Labeonis, quae ad duodecim tabulas composuit, ita scriptum est: 'Virgo Vestalis neque heres est cuiquam intestato, neque intestatae quisquam, sed bona eius <in> publicum redigi aiunt. Id quo iure fiat, quaeritur.* Cfr. il recentissimo, L. SANDIROCCO, *Vergini vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessioni sul 'ius testamenti faciundi'*, Roma, 2016, 43 ss.

<sup>73</sup> Augusto concederà alla Vestale privilegi anche dal punto di vista del *capere*, cfr. *infra*, nt. 83.

privilegiate perché non avevano bisogno di ausilio nel redigere un testamento. Il paragone con le madri è sottile. Le donne per effettuare un valido testamento dovevano recidere i vincoli agnatici mediante la *coëmptio* e trovarsi in una posizione analoga a quelle delle Vestali. Tuttavia a queste ultime veniva confermato il privilegio della *libera testamenti factio* e dunque la possibilità di trasmettere il loro patrimonio a una donna, mentre le madri non potevano istituire eredi le figlie. Il paragone sarebbe incomprensibile se si ritenesse che il divieto riguardasse solo la *classis* costituita dagli uomini. Prima della *lex Voconia* una donna poteva istituire erede la figlia, dopo di essa non poteva farlo, mentre la Vestale conservava il diritto di istituire chi volesse essendo eccettuata dal divieto. La fonte suggerisce che il provvedimento era mirato, tra l'altro, a impedire che una donna ricca potesse preferire una figlia a un figlio maschio.

A chiusura del discorso Filo si chiede retoricamente perché la figlia del ricchissimo P. Licinio Crasso avrebbe potuto ricevere cento milioni di sesterzi *ab intestato* mentre la sua non ne poteva ottenere tre se istituita erede. Cicerone ha così descritto l'ipotesi di un cittadino della prima classe di censo che avesse un'unica figlia *in potestate*<sup>74</sup> e morisse intestato. In questo caso la figlia avrebbe ricevuto l'intero patrimonio, nonostante il divieto. Si tratta però di un'ipotesi residuale e per assurdo, in quanto un uomo della ricchezza e del prestigio di Licinio Crasso avrebbe avuto difficoltà a non lasciare disposizioni *mortis causa*.

Il *caput* convenzionalmente indicato come 'secondo' della *lex Voconia* stabiliva che un legatario non potesse ricevere più di

---

<sup>74</sup> Il fatto che la figlia unica non fosse inclusa tra le *exceptae personae* è messo in evidenza nel caso discusso *supra* di Annia (Cic. *Verr.* II 1.104: *Is cum haberet unicam filiam neque census esset ...*) e in August. *de civ. Dei* 3.21: *... lata est etiam lex illa Voconia, nequis heredem feminam faceret, nec unicam, filiam.*

quanto fosse stato disposto in favore degli eredi<sup>75</sup>. Se Gaio tratta del divieto di istituire una donna a partire dalla *testamenti factio* 'attiva', nel riferire della proibizione concernente i legati si pone dal lato del *capere* ovvero dalla capacità di ricevere dell'istituito o del legatario<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> J.A.J.M. VAN DER MEER, *Made for men*, cit., 16 ss.

<sup>76</sup> Il *caput* sui legati è stato spesso messo in relazione con una norma del *ius pontificium* assai somigliante alla formulazione offerta da Gaio e relativa alla trasmissione dei *sacra*. Si tratta di: *Deinde qui morte testamentove eius tantundem capiat quantum omnes heredes* (Cic. *de leg.* 2.19.48). Tra gli obbligati a provvedere ai culti vi era chi per morte o per testamento avesse ricevuto una parte uguale a quella di tutti gli eredi. La somiglianza tra le due norme era stata rilevata da TH. MAYER-MALY, *Studien zur Frühgeschichte der 'Usucapio' III*, in *ZSS*, 79, 1962, 94 ss., il quale riteneva la norma pontificale anteriore al capitolo sui legati della *lex Voconia*; per l'antiorità anche: A. WATSON, *The Roman Law of Property*, Oxford, 1968, 35; e A.J.B. SIRKS, '*Sacra*', cit., 276. Ma *contra* G. FRANCIOSI, *I creditori e l'obbligo dei 'sacra'*, in *Synteleia Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 1964, 643 ss., secondo cui la *lex Voconia* avrebbe preceduto nel tempo la norma pontificale. L'ampia articolazione del gruppo di norme pontificali conferma che sempre meno frequentemente era l'erede a ricevere il grosso del patrimonio e con esso i *sacra*. Cicerone (Cic. *de leg.* 2.20.49; 2.19.48) riporta due gruppi di regole indirizzate a individuare le persone tenute ai *sacra*. In antico probabilmente solo l'*heres* vi era obbligato. Una serie di successivi interventi pontificali a partire da Tiberio Coruncanio e sino all'età degli Scevola collegarono i *sacra* alla *pecunia* (Cic. *de leg.* 2.21.52: *sacra cum pecunia pontificum auctoritate, nulla lege, coniuncta sunt*) e gli oneri relativi furono estesi ad altre categorie di persone oltre all'erede. Cicerone ci fornisce un elenco aggiornato ai suoi tempi frutto di una evoluzione di cui è difficile ricostruire le fasi. Cfr. G. FRANCIOSI, *I creditori*, cit., 643 s.; ID., '*Usucapio pro herede*'. *Contributo allo studio dell'antica 'hereditas'*, Napoli, 1965, 73 ss. 131 ss.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup>, I, Milano, 1967, 112 s.; A D'ORS, '*Sacra cum pecunia*', in *Estudios juridicos en homenaje al Prof. Santa Cruz Teijeiro*, II, Valencia, 1974, 137 ss.; G. NICOSIA, '*Iuris consultorum acutae ineptiae*', in *Studi in onore di R. Martini*, II, Milano, 2009, 890 s. nt. 75, riassume lo stato della questione.



Gai 2.224: *Sed olim quidem licebat totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare nec quicquam heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis; idque lex XII tabularum permittere videbatur, qua cavetur, ut quod quisque de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his verbis: «UTI LEGASSIT SUAE REI, ITA IUS ESTO». Quare qui scripti heredes erant, ab hereditate se abstinebant, et idcirco plerique intestati moriebantur.* 225. *Itaque lata est lex Furia, qua exceptis personis quibusdam, ceteris plus mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere permixsum non est. Sed haec lex non perfecit quod voluit: qui enim verbi gratia quinque milium aeris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus singulis millenos asses legando totum patrimonium erogare.* 226. *Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent. Ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere videbantur; sed tamen fere vitium simile nascebatur. nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere.* 227. *Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat quam dodrantem. Itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat. Et hoc nunc iure utimur.*

La norma è inserita all'interno della trattazione sul problema del possibile esaurimento del patrimonio del testatore in legati e in manomissioni. Anche in questo caso come per il primo *caput* Gaio parla della norma mettendo l'accento sui modi in cui era possibile eluderla. Gaio parte citando il versetto decemvirale *UTI LEGASSIT SUAE REI, ITA IUS ESTO*<sup>77</sup> che a dire del giurista

---

<sup>77</sup> Particolarmente interessante la notazione di D. MANTOVANI, *Declamare*, cit., 604, secondo cui nella declamazione pseudo quintiliana 264, a proposito di una legge fittizia ispirata alla *lex Voconia*, è parafrasato in apertura in una delle difese proposte il medesimo versetto delle XII Tavole. Si v. da ultimo sul versetto delle XII Tavole: D. DI OTTAVIO, *'Uti legassit... ita ius esto'. Alle radici della successione testamentaria in diritto romano*, Napoli, 2016.

poteva produrre come indesiderata conseguenza un numero elevato di successioni intestate causato dal rifiuto degli eredi istituiti di accettare l'eredità. Il giurista passa quindi ad esaminare le leggi successive modificatrici della originaria 'piena capacità' del testatore. I provvedimenti sono ordinati cronologicamente in modo da far emergere come nel tempo siano state elaborate contro la frammentazione ereditaria soluzioni tecnicamente più efficienti.

La prima legge a essere citata è la *Furia*, rogata intorno al 200 a.C., che poneva un limite di mille assi ai legati ma che era facilmente eludibile e non evitava che l'intero patrimonio del *de cuius* venisse – a detrimento dell'erede o degli eredi principali – disperso in disposizioni a titolo particolare<sup>78</sup>. La *lex Furia* prevedeva inoltre una lista di persone eccettuate alle quali era possibile lasciare liberamente<sup>79</sup>. Quindi era intervenuta la *lex Voconia* che a giudizio di Gaio si avvaleva di una migliore tecnica normativa in quanto gli eredi riuscivano indubbiamente a ricevere qualcosa. Tuttavia, il giurista denuncia immediatamente il *vitium* simile a quello del precedente disposto normativo: il testatore, distribuendo il proprio patrimonio fra molti legatari poteva lasciare all'erede una parte così esigua che quest'ultimo non aveva interesse a sostenere gli oneri ereditari a fronte di un guadagno minimo<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Fonti in G. ROTONDI, '*Leges*', cit., 282 s.

<sup>79</sup> La *lex Furia de legatis* permetteva di lasciare legati esenti dal limite ai cognati entro il sesto grado o il settimo se cugini (Gai 4.23; Vat. Fragm. 301). Cfr. P. VOCI, *Diritto ereditario*, II, cit., 122; G. LONGO, voce '*Lex Voconia*', cit., 825.

<sup>80</sup> TH. MOMMSEN, nella *Recensione* a J.J. BACHOFEN, *Die 'lex Voconia'*, cit., 513 ss., ipotizza che la disposizione legislativa in realtà riservava sempre una metà dell'asse all'erede qualunque fosse il numero dei legati. Ciò però contraddice la spiegazione che Gaio dà dell'inefficienza di questa norma, si v. P. VOCI, *Diritto*, II, cit., 124 nt. 63.

Infine Gaio enuncia il criterio stabilito dalla *lex Falcidia*<sup>81</sup> – in vigore quando scriveva – per cui il testatore non poteva legare più di tre quarti del patrimonio. L'erede avrebbe dunque avuto diritto a un quarto del patrimonio.

È dibattuto se anche il *caput* sui legati fosse collegato al censimento e a un limite monetario come il primo. Il tenore del discorso che inquadra la norma tra leggi con un ambito applicativo ampio, non ancorate cioè a censimenti o a una classe in particolare, ha indotto alcuni studiosi a ipotizzare una portata generale per il divieto concernente i legati. Nonostante i provvedimenti ricordati figurino «innegabilmente in connessione e in progressione tra loro»<sup>82</sup> ciò non è motivo sufficiente per desumerne che avessero le stesse caratteristiche e si rivolgessero ai medesimi destinatari. Altrimenti in base allo stesso modo di argomentare bisognerebbe inferire che poiché la *lex Furia* e la *Falcidia* ammettevano eccezioni per i più stretti congiunti anche la *lex Voconia* avrebbe dovuto prevederle<sup>83</sup>; o che avessero tutte e tre lo stesso regime di

---

<sup>81</sup> Fonti in G. ROTONDI, 'Leges', cit., 438. Cfr. U. WESEL, *Über den Zusammenhang*, cit., *passim*; P. STEIN, 'Lex Falcidia', in *Athenaeum*, 75, 1987, 454 ss.

<sup>82</sup> Così A. GUARINO, 'Lex Voconia', cit., 189.

<sup>83</sup> Non ci sono pervenute attestazioni dell'esistenza di *personae exceptae* per il divieto riguardante i legati, mentre sappiamo che il divieto di istituire erede una donna restava in piedi anche nel caso in cui il testatore avesse una figlia unica (se vi fosse stata un'esonazione per le figlie uniche non avremmo le pagine che spiegano nel dettaglio l'episodio di Annia, Cic. *Verr.* II 1.104). L'unica eccezione al primo *caput* tramandata dalle fonti per l'epoca repubblicana è quella della Vestale (Cic. *de rep.* 3.17 su cui vedi *supra*, p. 32). Le cose cambiano dal primo principato. Un controverso passo di Cassio Dione ci informa che Augusto avrebbe consentito ad alcune donne di ereditare dai cittadini della prima classe sottraendole al divieto della *lex Voconia* mentre avrebbe esteso i privilegi del *ius trium liberorum* alle Vestali: Cass. Dio. 56.10.1: Τότε μὲν τοιαῦτα ἀμφοτέροις αὐτοῖς διελέχθη, μετὰ δὲ δὴ τοῦτο τοῖς μὲν τὰ τέκνα ἔχουσι

τὰ γέρα προσεπηύξησε, τοὺς δὲ γεγαμηκότας ἀπὸ τῶν ἀγύνων τῶ τῶν ἐπιτιμίων διαφόρῳ διεχώρισε, καὶ ἐνιαυτὸν ἑκατέροις ἐς τὸ τοὺς πειθαρχήσαντάς οἱ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀναίτιους γενέσθαι προσεπέδωκε. 2. Τῶν τε γυναικῶν τισι καὶ παρὰ τὸν Οὐοκόνειον νόμον, καθ' ὃν οὐδεμιᾶ αὐτῶν οὐδενὸς ὑπὲρ δύο ἡμισυ μυριάδας οὐσίας κληρονομεῖν ἐξῆν, συνεχώρησε τοῦτο ποιεῖν· καὶ ταῖς ἀειπαρθένους πάνθ' ὅσαπερ αἱ τεκοῦσαι εἶχον ἐχαρίσατο. 3. Καὶ τούτου ὃ τε Πάπιος καὶ ὁ Ποππαῖος νόμος ὑπὸ τε Μάρκου Παπίου Μουτίλου καὶ ὑπὸ Κύντου Ποππαίου Σεκούνδου, τῶν τότε ἐν μέρει τοῦ ἔτους ὑπατευόντων, ἐτέθησαν. La critica si è spesa per stabilire quali fossero le donne autorizzate da Augusto ad ereditare. Lo stato della questione è stato da ultimo efficacemente riassunto da T. SPAGNUOLO VIGORITA, in *Joersiana IV*, cit., *passim*. Le *exceptae personae* sarebbero quelle indicate in un egualmente complesso e dibattuto passo dei Tit. Ulp. 16.1<sup>a</sup>: *Libera inter eos testamenti factio est, si ius liberorum a principe inpetrauerint; aut si filium filiamve communem habeant, aut quattuordecim annorum filium vel filiam duodecim amiserint; vel si duos trimos, vel tres post nominum diem amiserint, ut intra annum tamen et sex menses etiam unus cuiuscumque aetatis impubes amissus solidi capiendi ius praestet. Item si post mortem viri intra decem menses uxor ex eo perpererit, solidum ex bonis eius capit*. È possibile che si trattasse delle donne che sposate con un *classicus* avessero generato un figlio comune (o i cui figli fossero morti superata una data età) e avessero richiesto e ottenuto dal *princeps* il *ius commune liberorum*. Grazie a questo *beneficium* vi era libera capacità di testare tra i coniugi. Secondo T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Joersiana IV*, cit., 257 ss., Augusto e Livia stessi non si trovavano tra le *exceptae personae* nonostante Livia avesse ricevuto il *ius trium liberorum* a consolazione della morte del figlio Druso nel 9 a.C. Cfr. anche R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'*<sup>4</sup>, cit., 74 ss.; F. REDUZZI MEROLA, *Problemi della dispensa da legge nella storia costituzionale e politica romana*, in *Politica antica*, 1, 2011, 136 s. Difatti ancora Cassio Dione (Cass. Dio. 56.32.1) ci informa che Augusto dovette chiedere una dispensa al senato per poter istituire erede Livia: Τὰς διαθήκας αὐτοῦ Πολύβιός τις καισάρειος ἀνέγνω ὡς μὴ πρέπον βουλευτῆ τοιοῦτόν τι ἀναλέγεσθαι. Κατελέλειπτο δὲ ἐν αὐταῖς τὰ μὲν δύο μέρη τοῦ κλήρου τῷ Τιβερίῳ, τὸ δὲ λοιπὸν τῇ Λιουίᾳ, ὡς τινες λέγουσιν· ἵνα γάρ τι καὶ ἐκεῖνη τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἀπόνηται, παρὰ τῆς βουλῆς ἠτήσατο τοσοῦτον αὐτῇ καὶ παρὰ τὸν νόμον καταλιπεῖν δυνηθῆναι. T. SPAGNUOLO riprende la ricostruzione di P. JÖRS formulata in *Über das Verhältnis der 'Lex Iulia de maritandis ordinibus' zur 'Lex Papia Poppaea'*, Jur. Dissert. Univ. Bonn, Bonn,

efficacia<sup>84</sup>. È ben possibile dunque che una norma con un ambito di applicazione ristretto e ancorato a precisi presupposti fosse inserita tra altre che tali presupposti non avevano.

Un fortissimo indizio che anche la norma sulle disposizioni a titolo particolare riguardasse gli stessi destinatari del primo *caput* della *lex Voconia* viene dalla discussa narrazione delle *Verrine*. Cicerone, pur non riferendo di alcun limite monetario né per la proibizione concernente i testamenti né per quella relativa ai legati, chiarisce che entrambe le norme si applicavano a partire dalla registrazione nel censimento utilizzando la medesima terminologia<sup>85</sup>.

Dal combinato disposto delle due norme voconie discende che le donne potevano ereditare da un cittadino della prima classe al massimo metà del patrimonio e solo a titolo di legato. La stretta correlazione esistente tra i due *capita* finalizzata ad evitare una facile elusione è un ulteriore indizio che entrambe le norme si rivolgessero agli stessi destinatari ma anche che vi era una quota massima che poteva pervenire a una donna<sup>86</sup>.

---

1882, 35 ss. e 56 (§ 40 nt. 4); e in ID., *Die Ehegesetze des Augustus*, Marburg, 1893, 54 e 63 s. Entrambi gli studi sono ripubblicati con un'introduzione di T. SPAGNUOLO VIGORITA in P. JÖRS, *'Juliae rogationes'. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli, 1985 (*Antiqua* 36).

<sup>84</sup> Secondo U. WESEL, *Über den Zusammenhang*, cit., 312, non essendo a Gaio congeniale la ristretta applicabilità della norma dei legati, per esigenze sistematiche decise di rendere la norma generale. La *lex Furia* era *minus quam perfecta*, la *lex Falcidia* era *perfecta*. L'efficacia della *lex Voconia* è discussa ed era probabilmente differente per le due norme cfr. M. KASER, *Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht*, Wien, 1977, 50 ss.

<sup>85</sup> M. KASER, *Über Verbotsgesetze*, cit., 52, evidenzia la contraddizione tra i passi di Gaio e le *Verrine* di Cicerone e ritiene che la seconda norma dovesse avere gli stessi destinatari della prima.

<sup>86</sup> Ne è una riprova il caso di Fadia descritto da Cicerone nel *de finibus* (Cic. *de fin.* 2.55): *Memini me adesse P. Sextilio Rufo, cum is rem ad amicos ita deferret, se esse*

#### 4. La 'lex Voconia' nell'architettura successoria romana

È opportuno ricordare le regole della successione legittima delle donne<sup>87</sup>. Quando una donna (sposata *sine manu*) moriva i suoi figli non erano suoi eredi legittimi. Per definizione una donna non aveva eredi<sup>88</sup>. Il suo patrimonio andava al più vicino parente in

---

*heredem Q. Fadio Gallo, cuius in testamento scriptum esset se ab eo rogatum ut omnis hereditas ad filiam perveniret. Id Sextilius factum negabat. Poterat autem impune; quis enim redargueret? Nemo nostrum credebatur, eratque veri similis hunc mentiri, cuius interesset, quam illum, qui id se rogasse scripsisset, quod debuisset rogare. Addebat etiam se in legem Voconiam iuratum contra eam facere non audere, nisi aliter amicis videretur. Aderamus nos quidem adolescentes, sed multi amplissimi viri, quorum nemo censuit plus Fadiae dandum, quam posset ad eam lege Voconia pervenire. Tenuit permagnam Sextilius hereditatem, unde, si secutus esset eorum sententiam, qui honesta et recta emolumentis omnibus et commodis anteponebant, nummum nullum attigisset. Num igitur eum postea censes anxio animo aut sollicito fuisse? Nihil minus, contraque illa hereditate dives ob eamque rem laetus. Magni enim aestimabat pecuniam non modo non contra leges, sed etiam legibus partam. Quae quidem vel cum periculo est quaerenda vobis; est enim effectrix multarum et magnarum voluptatum.* Q. Fadio Gallo aveva istituito erede P. Sestilio Rufo chiedendogli tramite un fedecommesso di restituire l'intera eredità alla figlia Fadia che non poteva istituire stante il divieto della legge. Sestilio Rufo aveva negato di aver ricevuto il fedecommesso, aveva inoltre affermato di aver giurato di obbedire alla *lex Voconia* in qualità di magistrato e aveva deferito la questione di cosa fosse giusto fare a un consiglio di amici. Questi ultimi gli avevano consigliato di dare a Fadia la quota massima che le sarebbe potuta pervenire in base alla legge (*sed multi amplissimi viri, quorum nemo censuit plus Fadiae dandum, quam posset ad eam lege Voconia pervenire*). Sestilio aveva invece tenuto tutto per sé nonostante il diverso avviso degli *amplissimi viri* interrogati sulla materia. Sui problemi di identificazione della donna con una Fadia con cui Marco Antonio ebbe dei figli cfr. G. RIZZELLI, *Antonio e Fadia*, in *Studi sull'età di Marco Antonio (Rudiae 18)*, a cura di G. Traina, Galatina, 2006, 201 nt. 4.

<sup>87</sup> Lineamenti in J.A. CROOK, *Women in Roman Succession*, in *The Family in Ancient Rome. New Perspectives*, a cura di B. Rawson, Ithaca, 1986, ripubblicato 1992, 58 ss.; L. MONACO, 'Hereditas', cit., 17 ss.; G. COPPOLA, *Nascita e declino dell'adagio 'nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest'*, in *TSDP*, 5, 2012, 35.

<sup>88</sup> Ulp. 46 *ad ed. D.* 50.16.195.5: *Mulier autem familiae suae et caput et finis est.*

linea maschile. Allo stesso modo se suo marito moriva senza lasciare un testamento non era inclusa tra gli eredi legittimi (se sposata *sine manu*) sino a che il pretore non estese il numero dei successibili includendo il coniuge superstite nell'ultima classe. Anche in questo caso dunque le sue *chances* di ereditare erano basse. All'epoca della *lex Voconia* le uniche donne privilegiate nella successione legittima erano le figlie che ereditavano in quote uguali con i fratelli<sup>89</sup> e la madre (se sposata *cum manu*) e le mogli sposate

---

<sup>89</sup> Non è pacifica in dottrina la questione se le donne avessero piena capacità successoria *ab intestato* fin dal tempo delle XII Tavole. Vi sono alcune testimonianze nelle fonti le quali inducono a ritenere che le donne succedevano nella stessa linea dei discendenti maschi. Si tratta, tuttavia, di testi giurisprudenziali di epoca classica e post-classica. Gai 3.1: *Intestatorum hereditates ex lege XII tabularum primum ad suos heredes pertinent. 2. Sui autem heredes existimantur liberi, qui in potestate morientis fuerunt, veluti filius filiae, nepos neptis ex filio, pronepos proneptis ex nepote filio nato prognatus prognatae. Nec interest, utrum naturales sint liberi an adoptivi. Ita demum tamen nepos neptis et pronepos proneptis suorum heredum numero sunt, si praecedens persona desierit in potestate parentis esse, sive morte id acciderit sive alia ratione, veluti emancipatione. Nam si per id tempus, quo quisque moritur filius in potestate eius sit, nepos ex eo suus heres esse non potest. Idem et in ceteris deinceps liberorum personis dictum intellegemus. 3. Uxor quoque quae in manu viri est ei sua heres est, quia filiae loco est. Item nurus, quae in filii manu est, nam et haec neptis loco est. Sed ita demum erit sua heres, si filius, cuius in manu fuerit, cum pater moritur, in potestate eius non sit. Idemque dicemus et de ea, quae in nepotis manu matrimonii causa sit, quia proneptis loco est* (ricostruito sulla base di Coll. 16.2.1-4, Epit. Gai 2.8 pr., I. 3.1). Particolarmente esplicita in tal senso è Paul. Sent. 4.8.20 = Coll. 16.3.20: *Lex XII tabularum nulla discretione sexus adgnatus*. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, VI. *Le successioni*, Roma, 1930, 96, considerando il *pater familias* il capo di un gruppo politico munito di poteri sovrani, riteneva che nella successione intestata del sistema arcaico il *suus*, l'*agnatus proximus* si riferissero esclusivamente al sesso maschile e che solo con una mutata coscienza sociale si arrivò alla larga interpretazione del testo decemvirale. In questa direzione L. MONACO, 'Hereditas', cit., 42 ss.; G. COPPOLA, *Brevi chiose sull'exhereditatio filiae*, in 'Mulier': *algunas historias e instituciones de derecho romano*, a cura di R. Rodríguez López e M.J. Bravo Bosch, Madrid, 2013, 424 ss. Altra parte della dottrina

*cum manu* che ereditavano dal marito *filiae loco* in parti uguali con i loro figli.

Come nota Michel Humbert: «De fait, à Rome la succession testamentaire restera le mode de dévolution par excellence. Encore, aujourd'hui, en Italie, en France, en Allemagne, la langue du droit est resté incapable d'élaborer, à la différence du mot 'testateur', un mot spécifique pour caractériser le cas, anormal, de celui qui, négativement, ne fait pas de testament et a laissé à la loi le soin de répartir ses biens entre ses descendants. De cet individu à la volonté atrophiée, à la personnalité réduite, on dit qu'il 'meurt intestat'; on ne trouve, pour le qualifier, d'autre expression contournée que *is de bonis de cuius agitur* (abrégé en *de cuius*), de *defunto*, de Erblasser»<sup>90</sup>.

A maggior ragione la successione testamentaria costituiva una proiezione del testatore nel futuro che ne rifletteva lo *status* e la *dignitas*. Un gran numero di disposizioni di ultima volontà riguardavano mariti che istituivano eredi le mogli, e vi erano anche

---

ritiene che le donne avessero capacità successoria *ab intestato* sin da epoca risalente: J.A. CROOK, *Women*, cit., 58 ss.; J.F. GARDNER, *Women in Roman Law and Society*, Bloomington, 1986, 163 ss.; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 64 s. Vi è un generale consenso sul fatto che esse fossero incluse nella successione legittima all'epoca della *lex Voconia*.

<sup>90</sup> M. HUMBERT, *Solidarité familiale et liberté de tester*, in 'Homo', 'caput', 'persona'. *La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia, 2010, 864. La storiografia è pressoché unanime sul punto: A. GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>12</sup>, Napoli, 2001, 449; F. VON WOESS, *Das Römische Erbrecht und die Erbannwärter*, Berlin, 1911, 78 ss.; M. AMELOTTI, *Le forme classiche di testamento*, I, Torino, 1966; R. VIGNERON, *L'antifeministe*, cit., 150; A.E. CHAMPLIN, *Final Judgements. Duty and Emotion in Roman Wills, 200 B.C. – A.D. 250*, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1991, 45. Posizione isolata contraria di D. DAUBE, *The Preponderance of Intestacy at Rome*, in *Tulane Law Review*, 39, 1965, 253 ss., ora in *Collected Studies in Roman Law*, II, a cura di D. Cohen e D. Simon, Frankfurt a. M., 1991, 1087 ss.



genitori (maschi e femmine) che istituivano le figlie preferendole ai figli maschi. Altrimenti sarebbe inspiegabile la provenienza dei giganteschi patrimoni muliebri e la necessità di limitarne la grandezza.

I testamenti erano lo strumento per sfuggire alle antiche regole della successione legittima. Una prova di ciò è costituita dal fatto che per fare testamento le donne dovevano spezzare il vincolo agnatico mediante un atto fittizio<sup>91</sup>. Solo così potevano

---

<sup>91</sup> Cic. *top.* 4.18; Gai 1.115a e 2.122. Cfr. circa le specifiche della problematica L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 55 ss. Anche riguardo la capacità testamentaria femminile *ab antiquo* vi è contrasto tra gli studiosi. Se P. BONFANTE, *Corso*, cit., 96, aveva sostenuto che fino alla istituzione del testamento per *aes et libram* le donne non potevano fare testamento né ricevere per testamento, aveva tuttavia ammesso la capacità *ab antiquo* delle Vestali. E. VOLTERRA, *Sulla capacità delle donne a fare testamento*, in *BIDR*, 48, 1942, 74 ss., confutò la teoria di Bonfante proprio a partire dalla capacità delle Vestali. Tale capacità avrebbe contraddetto la corrispondente incapacità delle donne comuni fino all'istituzione del testamento per *aes et libram* per la loro impossibilità a partecipare ai comizi, all'esercito e dunque di accedere alle antiche forme del *testamentum calatis comitiis* o *in procinctu*. Anche le sacerdotesse «non facevano parte dell'una o dell'altra istituzione» e dovevano ricorrere a forme utili per esercitare il loro diritto. Se la funzione dei comizi nelle disposizioni a titolo universale era di ascoltare le dichiarazioni del testatore, secondo Volterra non si capisce per quale motivo tale forma sarebbe stata inaccessibile alle donne (p. 78). Una riprova della tesi di Volterra starebbe nel fatto che le fonti antiche confermano un'antica capacità muliebre a testare e «nessuno degli annalisti greci o romani, che riferiscono remotissime leggende, dubita mai che una donna potesse far testamento, e nei loro racconti, riferendosi ad epoche lontanissime, fanno persino dipendere pubbliche proprietà del *populus Romanus* da testamenti muliebri». Lo studioso si riferisce alle notissime vicende di Acca Larentia (Ovid. *Fast.* 3.55; Liv. 1.4.7; Dion. 1.84.4; Plut. *Rom.* 4-5, *quaest. Rom.* 35; Gell. *noct. Att.* 7.(6).7; Cass. Dio 3.12; Tertull. *ad nat.* 2.10; Macrobian. 1.10.12-15; August. *de civ. Dei* 6.72) e Gaia Taracia (Gell. *noct. Att.* 7.7.2-4). Se il caso di Acca Larentia riguardava una vicenda testamentaria, per il caso di Gaia è stato ipotizzato un atto di liberalità *inter vivos*, cfr. L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 40, e L. MONACO, 'Hereditas', cit.,

disporre delle loro sostanze lasciandole a una figlia o a un figlio, al marito e a chiunque volessero, sottraendole alla strada che era stata tracciata per loro. Sino al 169 a.C. dal punto di vista della *testamenti factio* passiva le donne potevano ricevere virtualmente da chiunque.

La *lex Voconia* ottenne il risultato pratico di riaffermare per le donne la linea agnatica di successione<sup>92</sup> imponendo nel ruolo di eredi gli uomini. È stato più volte osservato e ribadito dalla storiografia romanistica che vi era un difetto di coordinamento tra le norme della legge e il regime della successione legittima femminile poiché quest'ultimo non fu toccato, né limitato da essa<sup>93</sup>.

---

147. Secondo la Monaco l'attenzione degli scrittori del II e III secolo d.C. per i testamenti muliebri di epoca regia deriva dalla necessità di sostenere i mutamenti dell'epoca «di forte pressione nello sviluppo della capacità delle donne» con il ricordo di certe figure femminili care alla tradizione orale popolare. A mio avviso però non si può non concordare con L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 37, che le fonti romane conservano il ricordo di figure arcaiche di atti di donne «che presuppongono quelle condizioni favorevoli e soprattutto che le fonti stesse non manifestano mai il minimo dubbio sull'attendibilità di queste tradizioni antichissime». La dottrina dominante ritiene che il «trattamento pari a quello dei figli maschi che le donne raggiunsero nelle successioni intestate, lo dovettero ugualmente raggiungere, anche se successivamente, nelle eredità testamentarie. Esso appare infatti già saldo nell'ambito della giurisprudenza classica», così G. COPPOLA, *Nascita e declino*, cit., 65. Una delle più antiche successioni testamentarie dopo quella di Ispala Fecennia – dai tratti ancora leggendari – attestata storicamente è quella di Scipione l'Africano a favore della moglie Emilia, e quella di lei in favore del nipote adottivo Scipione Emiliano, cfr. *supra* ntt. 20 e 64.

<sup>92</sup> Cf. J. PÖLÖNEN, *Lex Voconia*, cit., 111 ss.

<sup>93</sup> Gai 3.14: *Quod ad feminas tamen attinet, in hoc iure aliud in ipsarum hereditatibus capiendis placuit, aliud in ceterorum [bonis] ab his capiendis. Nam feminarum hereditates proinde ad nos agnationis iure redeunt atque masculorum, nostrae vero hereditates ad feminas ultra consanguineorum gradum non pertinent. Itaque soror fratri sororive legitima heres est, amita vero et fratris filia legitima heres esse non potest; sororis autem nobis loco est etiam mater aut noverca, quae per in manum conventionem apud patrem nostrum iura filiae nanta*

A mio avviso invece i divieti imposti nel 169 a.C. sono perfettamente coerenti con le antiche regole della successione *ab intestato* con una giusta dose di compromesso<sup>94</sup>. Soltanto una figlia unica *in potestate* avrebbe davvero tratto beneficio dalla morte del padre che non avesse fatto testamento. Se la figlia avesse avuto fratelli avrebbe ereditato con loro in parti uguali secondo lo spirito della *lex Voconia* che esplicitamente consentiva alle donne tramite la seconda norma di ricevere sino alla metà del patrimonio. Naturalmente anche le donne sposate *in manu* avrebbero tratto vantaggio dall'apertura di una successione legittima del marito perché avrebbero ereditato (*filiae loco*). Inoltre, se una donna

---

*est.* Cfr. Coll. 16.2.14. Il giurista antoniniano descrivendo la successione intestata femminile specifica che le donne oltre il grado di sorelle non erano ammesse alla successione intestata. Un passaggio delle *Pauli Sententiae* (Paul. Sent. 4.8.20: *Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur: idque iure civili voconiana ratione videtur effectum. Ceterum lex duodecim tabularum nulla discretione sexus cognatos admittit*; cfr. Coll. 16.3.20) collega tale limitazione alla *lex Voconia*. Ciò ha indotto alcuni studiosi a ipotizzare che la norma fosse inclusa nel testo legislativo. Cfr. E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 158 nt. 69. Tuttavia, un'analisi testuale delle fonti suggerisce che essa fu introdotta dalla riflessione giurisprudenziale successiva sulla base del principio di preferenza per i successibili di sesso maschile stabilito dalla *lex Voconia*. Si v. per una disamina delle diverse posizioni espresse dagli studiosi M. BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni*, cit., 39 ss. L'uso gaiano di *femina* invece che di *mulier* fornisce ulteriori indizi in favore del fatto che la limitazione alle consanguinee derivasse dall'interpretazione della *lex Voconia*, che riguardava le donne che appartenessero ai gruppi sociali più elevati di Roma. Come ha di recente dimostrato L. PEPPE, *'Civis Romana'*, cit., 266 ss., il termine *femina* in Cicerone proprio nella lunga trattazione discussa *supra* delle *Verrine* segnala immediatamente l'altissima *dignitas* della donna, altrimenti prevale la parola *mulier*. Anche Agostino (August. *de civ. Dei* 3.21) utilizza il termine *femina* nel riportare il divieto voconio.

<sup>94</sup> *Contra* B. KUEBLER, *Das Intestaterbrecht der Frauen im alten Rom*, in *ZSS*, 41, 1920, 26 ss.; M. BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni*, cit., 60.

sposata *sine manu* moriva senza testamento il suo patrimonio ritornava alla famiglia di origine nella persona del più vicino parente in linea maschile.

Yan Thomas ha spiegato con estrema chiarezza che per comprendere l'ordine successorio agnatico bisogna considerare l'intera architettura istituzionale romana e in particolare l'istituto della *patria potestas* sui figli che spettava al solo padre e il cui cardine era l'unità e la continuità del potere<sup>95</sup>. In epoca arcaica i figli *in potestate* succedevano al padre senza possibilità di rifiutare l'eredità e senza che vi fosse interruzione nella trasmissione del patrimonio<sup>96</sup>. I figli divenivano a loro volta *patres* e ottenevano il 'dominio' sui loro figli e sui loro sottoposti. La donna era invece privata dei prolungamenti istituzionali della sua persona e non le era riconosciuta alcuna *potestas* astratta che assicurasse la perpetuazione di una stessa entità giuridica e patrimoniale<sup>97</sup>. La continuità del 'dominio' prolungava nell'ordine patrimoniale la forza imperiosa del legame nel quale un uomo manteneva le persone sotto la sua dipendenza, dal momento che egli stesso non era più sotto la dipendenza di quelli che lo avevano preceduto.

Lo studioso ha tuttavia trascurato il posto della *lex Voconia* nell'architettura che ha così mirabilmente descritto, considerandola disapplicata già dall'epoca di Cicerone e facilmente aggirabile con

---

<sup>95</sup> Y. THOMAS, *La divisione*, cit., 111 ss.

<sup>96</sup> Gai 2.157: *Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodammodo domini existimantur; unde etiam si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in successione liberorum. Necessary vero ideo dicuntur, quia omni modo, sive velint sive nolint, tam ab intestato quam ex testamento heredes fiunt.* Cfr. sulla tematica della successione necessaria G. COPPOLA BISAZZA, *La successione 'contra voluntatem defuncti'. Tra vecchi principi e nuove prospettive*, Milano, 2014, 11 ss.

<sup>97</sup> Gai 2.161: *Ceteri qui testatoris iuri subiecti non sunt, extranei heredes appellantur. Itaque liberi quoque nostri, qui in potestate nostra non sunt heredes a nobis instituti [sicut] extranei videntur. Qua de causa et qui a matre heredes instituuntur, eodem numero sunt, quia feminae liberos in potestate non habent.*

un fedecommesso. A mio avviso invece la *lex Voconia* andava da un lato a impedire che tramite il testamento le donne potessero supplire all'intrasmissibilità nei confronti dei figli sancita dal diritto. E, pur non negando che le donne delle famiglie agiate dovessero ottenere una congrua parte del patrimonio, ristabiliva il principio che i figli maschi erano gli unici a poter rivestire il ruolo di eredi e che a loro dovevano essere assegnati preferenzialmente i beni più prestigiosi. Credo che la concessione contenuta nel dettato normativo che consentiva alle donne di ricevere sino a metà del patrimonio per mezzo di un legato non sia stata valorizzata sufficientemente.

Il compromesso<sup>98</sup> fu dall'inizio un principio ispiratore della *lex Voconia*. Il legislatore assicurava che le donne dei gruppi sociali più ricchi potessero ricevere una adeguata quota del patrimonio. Ciò che a mio avviso si intendeva ottenere era ribadire la necessità che il ruolo di 'erede' potesse appartenere solo ad un uomo. Le donne dovevano continuare a ricevere proprietà ma con il fine di 'mantenerle' aspettando di ritrasferirle a un marito o a un figlio maschio.

La *lex Voconia* esplicita e riafferma l'assenza di 'dominio' della donna che non può essere l'erede né del padre, né della madre in un senso pieno. L'eredità non riguarda infatti solo la ricchezza ma include potere, prestigio, clientele, casa avita e culti familiari. La *lex Voconia* evitava che le donne potessero gestire questa rete di relazioni e di potere. Fino ad allora come eredi avevano acquisito indipendenza nell'amministrare i patrimoni più prestigiosi di Roma, patrimoni che attraverso matrimoni e alleanze, erano in grado di cambiare le sorti della politica romana.

---

<sup>98</sup> Per TH. MCGINN, voce '*Lex Voconia*', cit., 2, «One should keep in mind that the peculiar design of the law perhaps in part reflects a political compromise reached in order to secure its passage. It possessed, all the same, enormous symbolic power as an assertion of male privilege».

Il fatto che la legge, come spesso ricordato, fu molto elusa, non può essere assunto di per sé come prova che essa non fosse in vigore o effettiva. Anzi le numerose elusioni dimostrano che quando la trasmissione del patrimonio, a una donna o da una donna, riusciva, ciò avveniva per vie traverse, quasi di nascosto.

## ABSTRACT

Dopo aver sintetizzato la risalente questione storiografica sulla *lex Voconia*, lo studio affronta i problemi relativi alla datazione, all’entrata in vigore, alla possibile retroattività della legge e ai requisiti soggettivi di applicabilità del disposto. Segue un esame del dettato normativo che include una possibile ricostruzione del testo del divieto di istituire eredi le donne. Questa ricostruzione è basata su di un’analisi filologica, linguistica e giuridica del lungo passo dedicato al *plebiscitum*, contenuto nel primo libro dell’*actio secunda* delle *Verriene*. Si esamina, infine, il livello di coordinamento della *lex Voconia* con le regole della successione legittima.

After an overview on the *status quaestionis* on the *lex Voconia*, the study addresses the problems concerning its date, effective date, possible retroactivity and subjective requirements. A thorough exam of the provisions includes a reconstruction of the text of the prohibition to establish women as heirs. This reconstruction is based on a philological, linguistic and legal analysis of the long passage taken from the first book of the *actio secunda in Verrem* devoted to the *plebiscitum*. Finally, the paper

examines the coordination level between the *lex Voconia* and the intestacy rules.

AGLAIA MCCLINTOCK

Ricercatrice confermata e affidataria del corso di Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano

Università degli Studi del Sannio

Email: [aglaia.mcclintock@unisannio.it](mailto:aglaia.mcclintock@unisannio.it)





